SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 12 ottobre 2006

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 ottobre 2006.

Riconoscimento, al sig. Capriotti Rolando Vincente, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Capriotti Rolando Vincente nato a Caracas il 1° luglio 1977, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero», di cui è in possesso, conseguito in Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Inginiero de Sistemas», conseguito presso l'«Universidad Metropolitana de Venezuela» in data 8 dicembre 2005;

Preso atto che è iscritto presso il «Colegio de Ingenieros de Venezuela» dal 19 gennaio 2006;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 7 settembre 2006;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A settore dell'informazione, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi volto a fornire una sufficiente preparazione sulla materia di reti e sistemi e di telecomunicazioni;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Capriotti Rolando Vincente nato a Caracas il 1° luglio 1977, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sez. A settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi su materia di reti e sistemi e di telecomunicazioni;

a) Allegato A - Tirocinio di adattamento: è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 3 ottobre 2006

Il direttore generale: Papa

06A09036

DECRETO 3 ottobre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Toti Lombardozzi Macarena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Toti Lombardozzi Macarena, nata a Madrid il 22 aprile 1965, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Avvocato»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciado en Derecho» conseguito presso l'«Universidad Complutense de Madrid» in data 9 dicembre 1990;

Considerato che è iscritta all'«Illustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 10 gennaio 1991;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 maggio 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Toti Lombardozzi Macarena, nata a Madrid il 22 aprile 1965, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 ottobre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su: 1) diritto civile, 2) diritto penale e 3) una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

d) «La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A09037

DECRETO 3 ottobre 2006.

Riconoscimento, al sig. Tissoni Marco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Tissoni Marco, nato a Savona il 17 settembre 1956, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in giurisprudenza» conseguita presso l'Università degli studi di Genova in data 14 luglio 1981 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 15 novembre 2005 dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che è iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 1° dicembre 2005;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Savona del 15 aprile 1988;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 7 settembre 2006;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Tissoni Marco, nato a Savona il 17 settembre 1956, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 ottobre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti : diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A09038

DECRETO 5 ottobre 2006.

Approvazione delle graduatorie relative ai concorsi per l'assegnazione di posti notarili vacanti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 197, sulla disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai;

Vista la legge 10 maggio 1978, n. 177, apportante modifiche alla predetta disciplina;

Visto l'art. 3 della legge 13 marzo 1980, n. 74, sostitutivo del primo comma dell'art. 4 della anzidetta legge;

Vista la legge 7 maggio 1986, n. 158, concernente modificazioni ed interazioni delle norme sui concorsi per il trasferimento dei notai;

Visti il decreto ministeriale 24 giugno 2004, decreto ministeriale 10 aprile 2006 e decreto ministeriale 18 maggio 2006 con i quali sono stati nominati i componenti della commissione esaminatrice dei titoli nei concorsi di trasferimento dei notai in esercizio;

Viste le relazioni e le proposte della commissione;

Approva:

le graduatorie relative ai concorsi per l'assegnazione di posti notarili vacanti nelle sedi di:

Avellino (distretti notarili riuniti di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi); Bologna (distretto notarile di Bologna); Camposampiero (distretto notarile di Padova); Cassino (distretto notarile di Cassino); Catania (distretto notarile di Catania); Fano (distretti notarili riuniti di Pesaro e Urbino); Mariano Comense (distretto notarile di Como); Monterotondo (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia); Pesaro (distretti notarili riuniti di Pesaro e Urbino); Reggio Emilia (distretto notarile Reggio Emilia); Roccasecca (distretto notarile di Cassino); Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia); San Donà di Piave (distretto notarile di Venezia); Sassuolo (distretto notarile di Modena); Trevi (distretti notarili riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto), indetti con bando pubblicato il 31 maggio 2006;

Decreta:

Solimene Luigi, notaio residente nel comune di Altavilla Irpina (distretti notarili riuniti di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) è trasferito nel comune di Avellino, stesso distretto, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Montanari Ilaria, notaio residente nel comune di Bondeno (distretto notarile di Ferrara) è trasferito nel comune di Bologna (distretto notarile di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cardarelli Sergio, notaio residente nel comune di Padova (distretto notarile di Padova) è trasferito nel comune di Camposampiero, stesso distretto, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Colella Luigi, notaio residente nel comune di Alvito (distretto notarile di Cassino), è trasferito nel comune di Cassino, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Corsaro Daniela, notaio residente nel comune di Belpasso (distretto notarile di Catania), è trasferita nel comune di Catania, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Zarrilli Pierpaolo, notaio residente nel comune di S. Marco in Lamis (distretto notarile di Foggia), è trasferito nel comune di Mariano Comense (distretto notarile di Como), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Martino Alfredo, notaio residente nel comune di Mondavio (distretti notarili riuniti di Pesaro e Urbino), è trasferito nel comune di Fano, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Verde Camillo, notalo residente nel comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è trasferito nel comune di Montorotondo (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Predieri Anna Rita, notaio residente nel comune di Urbino (distretti notarili riuniti di Pesaro e Urbino), è trasferito nel comune di Pesaro, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Beccari Giuseppe, notaio residente nel comune di Castelnovo ne' Monti (distretto notarile di Reggio Emilia), è trasferito nel comune di Reggio Emilia, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Borrelli Stefano, notaio residente nel comune di Bellaria Igea Marina (distretto notarile di Forlì e Rimini), è trasferito nel comune di Roccasecca, (distretto notarile di Cassino), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Brugnoli Gloria, notaio residente nel comune di Livorno (distretto notarile di Livorno), è trasferito nel comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Zagami Raimondo, notaio residente nel comune di Locri (distretto notarile di Reggio Calabria), è trasferito nel comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Loverre Luigi, notaio residente nel comune di Jesolo (distretto notarile di Venezia) è trasferito nel comune di San Donà di Piave, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Nicolini Antonio, notaio residente nel comune di Modena (distretto notarile di Modena), è trasferito nel comune di Sassuolo, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Veneruso Flora, notaio residente nel comune di Narni (distretti notarili riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto), è trasferito nel comune di Trevi, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Roma, 5 ottobre 2006

Il direttore generale: PAPA

06A09120

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 settembre 2006.

De-cartolarizzazione degli immobili di proprietà dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, di cui al decreto dirigenziale 10 giugno 2003.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, recanti disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture;

Visto l'art. 9, comma 1-*bis*, lettera *a)* della legge di conversione n. 112/2002 che prevede fra l'altro la possibilità di alienare gli immobili di proprietà degli enti pubblici soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, con le modalità previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto il capo I del decreto-legge n. 351/2001 che prevede fra l'altro ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti dirigenziali, dei beni immobili degli enti pubblici;

Considerato che l'art. 9, comma 1-*bis*, della legge di conversione n. 112/2002 dispone che i relativi decreti dirigenziali siano adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visti i commi 89, 90, e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la società Fintecna S.p.a. - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi - sottoscritta il 27 settembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti soppressi ed in liquidazione presso l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (IGED) nonché del relativo contenzioso è affidata a detta società alle condizioni indicate nella convenzione medesima;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto 18 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Considerato che a seguito della soppressione degli enti pubblici sono state avviate procedure liquidatorie ai sensi e per gli effetti della legge n. 1404/1956 e che risultano nella disponibilità di tali procedure liquidabili immobili di proprietà degli enti pubblici soppressi;

Rilevata la necessità ai fini di avvalersi della previsione normativa recata dall'art. 9, comma 1-*bis*, lettera *a)*, del decreto-legge n. 63/2002, di accelerare la conclusione delle procedure liquidatorie in atto e di provvedere all'alienazione degli immobili degli enti soppressi;

Ritenuto di rinviare ad altro provvedimento da adottarsi a seguito della conclusione di apposita conferenza di servizi da tenersi per la individuazione degli immobili già di proprietà di enti soppressi ed attualmente oggetto di contenzioso con enti locali;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dei seguenti enti soppressi: Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione (A.N.C.C.); Cassa Mutua Provinciale di Malattia per gli Artigiani di: Udine, Imperia, Pistoia e Federazione Nazionale; Cassa Mutua per gli Esercenti le Attività Commerciali di: Chieti, Firenze, Forlì, Salerno, Latina, L'Aquila e Varese; Cassa Mutua Provinciale di Malattia per i Coltivatori Diretti di: Chieti, Pescara, Penne (Pescara), Massa Carrara, Torino, Caserta e Federazione Nazionale; Cassa Mutua Nazionale Lavoratori Giornali Quotidiani (C.M.N.L.G.Q.); Ente Nazionale Lavoratori Ciechi (E.N.L.C.); Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.); Istituto Nazionale Istruzione e addestramento nel Settore Artigiano (I.N.I.A.S.A.); Ente Nazionale Previdenza Dipendenti da Enti di Diritto Pubblico (E.N.P.D.E.D.P); Opera Nazionale Invalidi di Guerra (O.N.I.G.); Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie (I.N.A.M.), Ente Nazionale Prevenzione Infortuni (E.N.P.I.), Opera Nazionale Maternità ed Infanzia (O.N.M.I.), Ente Nazionale per la Previdenza ed Assistenza per le Ostetriche (E.N.P.A.O.), i beni immobili individuati, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, negli elenchi allegati, facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto confermativo della proprietà degli immobili in capo agli enti suddetti e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Gli immobili degli enti soppressi, già individuati con il decreto dirigenziale in data 10 giugno 2003, sono svincolati dalla procedura di cartolarizzazione e saranno alienati, ai sensi dell'art. 9, comma 1-*bis*, lettera *c)*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, dalla società Fintecna S.p.a.

In caso di vendita in forma individuale degli immobili e delle unità immobiliari ad uso residenziale di cui al presente decreto, ai conduttori, ai familiari conviventi, nonché agli eredi del conduttore con lui conviventi, purché non siano proprietari di altra abitazione nel comune di residenza e siano in regola con il paga-

mento dei canoni e degli oneri accessori, è riconosciuto il diritto di opzione con le modalità di cui all'art. 3, commi 3, 7, 8 della legge 30 novembre 2001, n. 410.

Il diritto di opzione è esercitabile entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta di opzione inviata dalla proprietà ai conduttori.

Il prezzo di vendita sarà pari al prezzo di mercato stimato dall'Agenzia del territorio o da società avente particolare esperienza nel settore immobiliare individuata con procedura competitiva, diminuito del 30%.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato ed integrato a seguito degli accertamenti che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato si riserva di effettuare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2006

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

AVVERTENZA: Gli elenchi richiamati nell'art. 1, già allegati al decreto 10 giugno 2003, sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 150 del 1º luglio 2003.

06A09141

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 marzo 2006.

Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche o integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1992 per la produzione, acquisto e distribuzione di antigene e vaccino per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 18 agosto 1992;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuativo della direttiva n. 90/677/CEE e n. 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, e successive modifiche;

Considerata la necessità di sostituire il vaccino anticarbonchioso attualmente in uso con un vaccino più rispondente agli attuali criteri scientifici;

Visto il parere, favorevole espresso al riguardo dalla sezione IV del Consiglio superiore di sanità nella riunione del 16 marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Il capitolato tecnico relativo alla «composizione, conservazione, controllo e confezionamento del vaccino contro il carbonchio ematico» di cui all'allegato al decreto del Ministro della sanità 7 luglio 1992, richiamato in premessa, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2006

Il Ministro (ad interim)*:* BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 106

ALLEGATO

CAPITOLATO TECNICO

COMPOSIZIONE, CONFEZIONAMENTO, CONSERVAZIONE E CONTROLLO DEL VACCINO "STERNE", AD USO VETERINARIO, PER LA PROFILASSI DEL CARBONCHIO EMATICO, IN ITALIA

a) Composizione di vaccino, dose di impiego e validità.

Il vaccino da fornire contro il carbonchio ematico (C.E.) dovrà essere costituito da una sospensione di spore vive attenuate di *Bacillus anthracis* appartenenti al ceppo vaccinale "Sterne" 34F2, in soluzione fisiologica contenente saponina allo 0,5%.

Il vaccino dovrà contenere almeno 1,3 x10^7 spore per millilitro +/- 20%.

Il vaccino può essere impiegato solo ed esclusivamente nelle seguenti specie animali: bovini, ovini, equini e caprini.

La dose d'uso è di 1 ml a capo negli animali adulti mentre nei soggetti di età inferiore ai sei mesi la dose è di 0,5 ml a capo.

Il vaccino deve avere la validità di 1 anno dal giorno in cui sono terminati i controlli.

b) Confezionamento del vaccino.

Il vaccino sarà confezionato in flaconi da 10 ml, di vetro trasparente con tappo perforabile e ghiera metallica.

I flaconi dovranno essere distribuiti in scatole da 1 flacone, da 5 flaconi o da 10 flaconi.

Sulle fiale dovrà essere incollata una etichetta di colore bianco riportante il logo dell'Istituto produttore (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata – IZSPB) ed incisa a fuoco la seguente indicazione:

Istituto produttore
– Vaccino "Sterne" contro il carbonchio ematico degli ovini, bovini, equini e caprini
Serie n. ....data di preparazione........................
e data di scadenza....................

Sulle scatole dovrà essere apposta una etichetta di colore bianco recante il logo dell'Istituto produttore e che riporta le seguenti indicazioni:

- Istituto produttore
- Vaccino "Sterne" contro il carbonchio ematico degli ovini, bovini, equini e caprini
- Uso veterinario
- Confezione contente flaconi da 10 ml
- Conservare in frigo alla temperatura di 4°C.
- Non disperdere il prodotto nell'ambiente
- Distruggere in modo idoneo il flacone dopo l'uso
- Vietata la vendita (scritta in colore rosso).

In ogni confezione dovrà essere incluso il foglietto illustrativo conforme al modello allegato.

c) Controllo di collaudo.

L'Istituto produttore ogni anno dovrà produrre un quantitativo sufficiente a soddisfare le esigenze del territorio Italiano.

Il collaudo del vaccino verrà effettuato dall'Istituto Superiore di sanità che provvederà, mediante ispezioni delle fasi di controllo sul prodotto finito, a verificare l'idoneità del prodotto, sulla base di quanto disposto e previsto dal Titolo VIII, art. 80 della direttiva 2001/82/CE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L 311 del 28 novembre 2001.

d) Consegna.

Il vaccino ordinato dovrà essere spedito a cura dell'Istituto produttore. Le spese di spedizione sono a carico del richiedente. Il prodotto dovrà essere confezionato in razionali imballaggi isotermici, soprattutto se si prevede che il prodotto impieghi più di 24 ore per raggiungere il luogo di destinazione.

I quantitativi di vaccino di volta in volta ordinati dovranno essere consegnati presso le sedi destinatarie entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data di ricezione di ciascuna lettera di ordinazione.

Il vaccino è distribuito a veterinari ufficiali di ASL e Servizi veterinari delle regioni previa autorizzazione regionale o ministeriale alla vaccinazione degli animali.

Resta inteso che l'Istituto fornitore dovrà assumere l'impegno di rispondere direttamente degli eventuale incidenti vaccinali, imputabili a deficienza del vaccino, sia per quanto riguarda la preparazione, l'efficacia, l'innocuità, nonché gli effetti collaterali.

06A09072

DECRETO 2 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cosan WG», registrato al n. 13240.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 10 aprile 2006 dall'impresa «SIAPA S.r.l.» intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cosan WG» uguale al prodotto di riferimento denominato «Tiospor WG» registrato al n. 5152 con D.D. in data 22 dicembre 1982 dell'impresa «ISAGRO S.p.a.»;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Tiospor WG» dell'impresa «Isagro S.p.a.»;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Cosan WG» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva zolfo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per dieci anni l'impresa «SIAPA S.r.l.» con sede in via Caldera n. 21 - Milano, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato COSAN WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 0,2 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 20 - 25.

Il prodotto in questione è prodotto presso gli stabilimenti delle imprese:

«ISAGRO S.p.a.» - Aprilia (Latina), autorizzato con decreti del 31 ottobre 1974-16 aprile 2004;

«STI Solfotecnica italiana S.p.a.», Cotignola (Ravenna), autorizzato con decreti del 19 giugno 1982 - 22 dicembre 1997, confezionato presso lo stabilimento dell'impresa: «Agriformula S.r.l.», Paganica (L'Aquila), autorizzato con decreti del 26 ottobre 1972 - 22 settembre 2004.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13240.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta per confezioni di formato ridotto

COSAN WG
Granuli idrodispersibili
ANTIOIDICO A BASE DI ZOLFO

COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)
Zolfo puro (esente da selenio) .... g. 80
Coformulanti ....q.b. a g. 100

Registrazione Ministero della Salute n° del
SIAPA S.r.l. - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02.409461 (Centralino) - 02 40901276 (Ufficio qualità)

Partita N°......
Contenuto netto: 0,1 Kg

Frasi di rischio (R): Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa.

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Foglio illustrativo per confezioni di formato ridotto

COSAN WG
Granuli idrodispersibili
ANTIOIDICO A BASE DI ZOLFO

COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)
Zolfo puro (esente da selenio)................. g. 80
Coformulanti.................................q.b. a g. 100

Registrazione Ministero della Salute n° del
SIAPA S.r.l. - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02.409461 (Centralino) - 02 40901276 (Ufficio qualità)
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina); STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA). Stabilimento di confezionamento: AgriFormula S.r.l. - Paganica (L'Aquila).
Partita N°......

IRRITANTE

Frasi di rischio (R): Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di malessere chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il COSAN WG è un fungicida antioidico a base di zolfo, indicato per trattamenti liquidi a fruttiferi, ortaggi, cereali, colture industriali, floreali, ornamentali. COSAN WG è adatto per l'impiego in strategie antiresistenza, in alternanza con prodotti a differente meccanismo d'azione. Il prodotto esplica anche una azione collaterale nei confronti della Ticchiolatura del melo e degli acari. COSAN WG è particolarmente selettivo nei confronti delle colture, anche a dosi alte. La formulazione in granuli idrodispersibili rende l'utilizzo del prodotto estremamente semplice e sicuro, oltre che facilitare le operazioni di dosaggio.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il COSAN WG si impiega quando le condizioni diventano favorevoli alle infezioni oidiche. I migliori risultati si ottengono con trattamenti preventivi, in assenza di sintomi manifesti. Gli interventi vanno ripetuti secondo necessità, in funzione delle condizioni ambientali, dello sviluppo vegetativo e della pressione infettiva.

VITE - Oidio (*Uncinula necatrix*):
Trattamenti preventivi alle seguenti dosi:
- 400-200 g per 100 l di acqua. Nelle situazioni di alta pressione infettiva e/o in programmi che prevedono l'alternanza di COSAN WG con principi attivi a differente meccanismo d'azione è possibile aumentare la dose a 600-800 g per 100 litri di acqua. Per gli usi alla dose massima vedere anche alla voce "fitotossicità".

POMACEE - Oidio (*Podosphaera spp.*) e la Ticchiolatura (*Venturia inaequalis e V. pirina*).
- 500-200 g per 100 l di acqua iniziando i trattamenti in primavera ed adottando dosi gradualmente decrescenti. Dopo la fioritura adottare la dose di 200-300 g per 100 litri di acqua.

DRUPACEE - Oidio (*Sphaerotheca pannosa, Podosphaera tridactyla*).
- 400-600 g per 100 l di acqua prima della fioritura e dopo la raccolta
- 200 g per 100 l di acqua dopo la fioritura sino alla raccolta

FRAGOLA - Oidio (*Sphaerotheca macularis*). Intervenire alla comparsa dei sintomi alle seguenti dosi:
- 200-300 g per 100 l di acqua in funzione della pressione infettiva. Dopo la fioritura è consigliabile impiegare la dose più bassa. In situazioni di particolari

NOCCIOLO
Oidio (*Phyllactinia suffata*). Intervenire alla comparsa dei sintomi alle seguenti dosi:
- 200-300 g per 100 l di acqua in funzione della pressione infettiva. Nelle situazioni di alta pressione infettiva e/o in programmi che prevedono l'alternanza di COSAN WG con principi attivi a differente meccanismo d'azione è possibile aumentare la dose a 500 g per 100 litri di acqua.

Eriofide (*Phytocoptella avellanae*)
- 200-300 g per 100 l di acqua in funzione della gravità dell'attacco. Intervenire 3-4 volte ogni 15 giorni a partire dall'emissione delle prime foglie.

ORTAGGI, FLOREALI ed ORNAMENTALI - Oidio
Intervenire alla comparsa dei sintomi alle seguenti dosi:
- 150-250 g per 100 l di acqua in funzione della gravità dell'attacco. Impiegare la dose più alta in pre-fioritura. Nelle situazioni di alta pressione infettiva e/o in programmi che prevedono l'alternanza di COSAN WG con principi attivi a differente meccanismo d'azione è possibile aumentare la dose a 500 g per 100 litri di acqua.

POMODORO - Acaro rugginoso (*Aculops lycopersici*)
Intervenire ad inizio attacco alle seguenti dosi:
- 200-300 g per 100 l di acqua in funzione della gravità dell'attacco. Impiegare la dose più alta in pre-fioritura.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO - Oidio (*Microsphaera betae*)
Intervenire alla comparsa dei sintomi alle seguenti dosi:
- 6-8 Kg per ettaro.

Ripetere il trattamento dopo circa tre settimane.

CEREALI - Oidio (*Erysiphe spp.*)
Intervenire dopo la comparsa dei sintomi alle seguenti dosi:
- 6-8 Kg per ettaro.

TABACCO - Oidio (*Erysiphe spp.*)
Intervenire dopo la comparsa dei sintomi alle seguenti dosi:
- 125-150 g per 100 litri di acqua.

Effettuare 2-3 trattamenti distanziati di circa 10 giorni.

QUERCIA - Oidio (*Microsphoera quercina*)
- 300 g per 100 l di acqua nei trattamenti invernali
- 100-200 g per 100 l di acqua nei trattamenti primaverili - estivi.

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale. Effettuando i trattamenti con pompe a volume ridotto (somministrando cioè un minor quantitativo di acqua per ettaro) le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire per unità di superficie la stessa quantità di prodotto che si somministrerebbe a volume normale.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice, mantenuto in costante agitazione.
Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere alla miscela 50 ml per ettolitro di bagnante-adesivo non ionico.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, *etc.*), oli minerali, Captano, Diclorvos.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può arrecare danno alle seguenti cultivar di:
MELE: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla bianca - Commercio - Golden Delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman Red - Winesap.
PERE: Buona Luisa d'Avranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - William - Decana del Comizio.
VITE: L'impiego alla dose massima (800 g per 100 litri di acqua) è risultato completamente selettivo sulle seguenti varietà: Canaiolo, Trebbiano, Malvasia, Chardonnay, Cabernet, Pinot, Merlot. Non impiegare il prodotto alla dose massima su varietà diverse da quelle indicate prima di aver effettuato saggi preliminari su piccole superfici o aver consultato il personale tecnico.
CUCURBITACEE: può essere fitotossico. Irrorare a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano. Non effettuare i trattamenti in estate, durante le ore più calde del giorno.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

COSAN WG
Granuli idrodispersibili
ANTIOIDICO A BASE DI ZOLFO

COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)
Zolfo puro (esente da selenio)................. g. 80
Coformulanti...................................q.b. a g. 100

Registrazione Ministero della Salute n°. del
SIAPA S.r.l. - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02.409461 (Centralino) - 02 40901276 (Ufficio qualità)
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina); STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA). Stabilimento di confezionamento: AgriFormula S.r.l. - Paganica (L'Aquila).
Partita N°......
Contenuto netto: 0.2 - 0.25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 20 - 25 Kg

IRRITANTE

Frasi di rischio (R): Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di malessere chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il COSAN WG è un fungicida antioidico a base di zolfo, indicato per trattamenti liquidi a fruttiferi, ortaggi, cereali, colture industriali, floreali, ornamentali. COSAN WG è adatto per l'impiego in strategie antiresistenza, in alternanza con prodotti a differente meccanismo d'azione. Il prodotto esplica anche una azione collaterale nei confronti della Ticchiolatura del melo e degli acari. COSAN WG è particolarmente selettivo nei confronti delle colture, anche a dosi alte. La formulazione in granuli idrodispersibili rende l'utilizzo del prodotto estremamente semplice e sicuro, oltre che facilitare le operazioni di dosaggio.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il COSAN WG si impiega quando le condizioni diventano favorevoli alle infezioni oidiche. I migliori risultati si ottengono con trattamenti preventivi, in assenza di sintomi manifesti. Gli interventi vanno ripetuti secondo necessità, in funzione delle condizioni ambientali, dello sviluppo vegetativo e della pressione infettiva.

VITE - Oidio (*Uncinula necatrix*):
Trattamenti preventivi alle seguenti dosi:
- 400-200 g per 100 l di acqua. Nelle situazioni di alta pressione infettiva e/o in programmi che prevedono l'alternanza di COSAN WG con principi attivi a differente meccanismo d'azione è possibile aumentare la dose a 600-800 g per 100 litri di acqua. Per gli usi alla dose massima vedere anche alla voce "fitotossicità".

POMACEE - Oidio (*Podosphaera spp.*) e la Ticchiolatura (*Venturia inaequalis e V. pirina*).
- 500-200 g per 100 l di acqua iniziando i trattamenti in primavera ed adottando dosi gradualmente decrescenti. Dopo la fioritura adottare la dose di 200-300 g per 100 litri di acqua.

DRUPACEE - Oidio (*Sphaerotheca pannosa, Podosphaera tridactyla*).
- 400-600 g per 100 l di acqua prima della fioritura e dopo la raccolta
- 200 g per 100 l di acqua dopo la fioritura sino alla raccolta

FRAGOLA - Oidio (*Sphaerotheca macularis*). Intervenire alla comparsa dei sintomi alle seguenti dosi:
- 200-300 g per 100 l di acqua in funzione della pressione infettiva. Dopo la fioritura è consigliabile impiegare la dose più bassa. In situazioni di particolari

NOCCIOLO
Oidio (*Phyllactinia suffata*). Intervenire alla comparsa dei sintomi alle seguenti dosi:
- 200-300 g per 100 l di acqua in funzione della pressione infettiva. Nelle situazioni di alta pressione infettiva e/o in programmi che prevedono l'alternanza di COSAN WG con principi attivi a differente meccanismo d'azione è possibile aumentare la dose a 500 g per 100 litri di acqua.

Eriofide (*Phytocoptella avellanae*)
- 200-300 g per 100 l di acqua in funzione della gravità dell'attacco. Intervenire 3-4 volte ogni 15 giorni a partire dall'emissione delle prime foglie.

ORTAGGI, FLOREALI ed ORNAMENTALI - Oidio
Intervenire alla comparsa dei sintomi alle seguenti dosi:
- 150-250 g per 100 l di acqua in funzione della gravità dell'attacco. Impiegare la dose più alta in pre fioritura. Nelle situazioni di alta pressione infettiva e/o in programmi che prevedono l'alternanza di COSAN WG con principi attivi a differente meccanismo d'azione è possibile aumentare la dose a 500 g per 100 litri di acqua.

POMODORO - Acaro rugginoso (*Aculops lycopersici*)
Intervenire ad inizio attacco alle seguenti dosi:
- 200-300 g per 100 l di acqua in funzione della gravità dell'attacco. Impiegare la dose più alta in pre-fioritura.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO - Oidio (*Microsphaera betae*)
Intervenire alla comparsa dei sintomi alle seguenti dosi:
- 6-8 Kg per ettaro.

Ripetere il trattamento dopo circa tre settimane.

CEREALI - Oidio (*Erysiphe spp.*)
Intervenire dopo la comparsa dei sintomi alle seguenti dosi:
- 6-8 Kg per ettaro.

TABACCO - Oidio (*Erysiphe spp.*)
Intervenire dopo la comparsa dei sintomi alle seguenti dosi:
- 125-150 g per 100 litri di acqua.

Effettuare 2-3 trattamenti distanziati di circa 10 giorni.

QUERCIA - Oidio (*Microsphoera quercina*)
- 300 g per 100 l di acqua nei trattamenti invernali
- 100-200 g per 100 l di acqua nei trattamenti primaverili - estivi.

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale. Effettuando i trattamenti con pompe a volume ridotto (somministrando cioè un minor quantitativo di acqua per ettaro) le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire per unità di superficie la stessa quantità di prodotto che si somministrerebbe a volume normale.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice, mantenuto in costante agitazione.
Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere alla miscela 50 ml per ettolitro di bagnante-adesivo non ionico

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, *etc.*), oli minerali, Captano, Diclorvos.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può arrecare danno alle seguenti cultivar di:
MELE: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla blanca - Commercio - Golden Delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman Red - Winesap.
PERE: Buona Luisa d'Avranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - William - Decana del Comizio.
VITE: L'impiego alla dose massima (800 g per 100 litri di acqua) è risultato completamente selettivo sulle seguenti varietà: Canaiolo, Trebbiano, Malvasia, Chardonnay, Cabernet, Pinot, Merlot. Non impiegare il prodotto alla dose massima su varietà diverse da quelle indicate prima di aver effettuato saggi preliminari su piccole superfici o aver consultato il personale tecnico.
CUCURBITACEE: può essere fitotossico. Irrorare a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano. Non effettuare i trattamenti in estate, durante le ore più calde del giorno.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO
ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

06A09071

DECRETO 2 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Lynx», registrato al n. 13274.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 2 maggio 2006 dall'impresa Bayer Cropscience S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Lynx» uguale al prodotto di riferimento denominato «Folicur Se» registrato al n. 10753 con D.D. in data 19 marzo 2001 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Folicur Se» dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Lynx» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Tebuconazolo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede in viale Certosa, 130 - Milano, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario nocivo per gli organismi acquatici denominato «Lynx» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 10-50-100-200-250-500 e litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese: - Irca Service S.p.A., Fornovo S. Giovanni (Bergamo), autorizzato con decreti del 9 maggio 1997/20 settembre 2001, confezionato presso lo stabilimento dell'impresa: - Bayer Cropscience S.r.l., Filago (Bergamo) autorizzato con decreti del 6 dicembre 1983/20 dicembre 2002 nonché importato in confezioni pronte per l'impiego e formulazione dall'imprese estere:

Bayer Cropscience AG - Dormagen (Germania);

Bayer Cropscience France - Villefranche (Francia);

SCB Marle-Su-Serre (Francia).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13274.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

LYNX ® **Etichetta / foglio illustrativo**

SUSPOEMULSIONE
FUNGICIDA SISTEMICO PER POMACEE (MELO, PERO), DRUPACEE (PESCO E NETTARINO, CILIEGIO, ALBICOCCO, SUSINO EUROPEO E SUSINO CINO-GIAPPONESE), VITE, NOCE E ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO, CEREALI (FRUMENTO E ORZO), TAPPETI ERBOSI, ORTICOLE (MELONE, CETRIOLO, COCOMERO, ZUCCA, ZUCCHINO, POMODORO, PEPERONE, ASPARAGO, CARCIOFO), ROSA

LYNX®
COMPOSIZIONE
g 100 di Lynx contengono:
g 4,35 di tebuconazolo puro (43,1 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

Frasi di rischio
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa, 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania), IRCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG); Bayer CropScience France - Villefranche (Francia)
Officine di confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG), SCB Marle-Sur-Serre (Francia)

Registrazione Ministero della Salute n. del
Contenuto netto: ml 10-50-100-200-250-500; l 1-5-10
PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Pomacee (melo e pero):
- contro ticchiolatura (***Venturia inaequalis, Venturia pirina***): 0,23-0,29% (230-290 ml in 100 l di acqua) in miscela con fungicidi di copertura intervenire con trattamenti preventivi ogni 6-8 gg fino alla fase di frutto noce e successivamente ogni 10-15 gg, oppure curativamente entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione
- contro mal bianco del melo (***Podosphaera leucotricha***): 0,23-0,29% (230-290 ml in 100 l di acqua)
- contro maculatura bruna del pero (***Stemphylium vesicarium***): 0,29-0,43% (290-430 ml in 100 l di acqua)
Drupacee (albicocco, ciliegio, pesco e nettarino, susino europeo)
- contro ***Monilia spp.*** **e** ***Botrytis cinerea***
1-2 trattamenti a cavallo della fioritura alla dose di 0,29 - 0,43% (290-430 ml in 100 l di acqua)
1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 gg tra di loro alla dose di 0,29-0,43% (290-430 ml in 100 l di acqua)
- contro mal bianco (***Sphaerotheca pannosa***): 0,29-0,43% (290-430 ml in 100 l di acqua)
- contro ruggine (***Tranzschelia pruni spinosae***) 1 o 2 trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi della malattia alla dose di 0,29% (290 ml in 100 l di acqua)
Susino cino-giapponese: contro ***Monilia spp.*** **e** ***Botrytis cinerea:*** 1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 gg tra di loro alla dose di 0,29-0.43% (290-430 ml in 100 l di acqua)
Vite: contro oidio (***Uncinula necator***): intervenire alla dose di 0,23% (230 ml in 100 l di acqua) ogni 10-14 gg in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione.
Noce ed altri fruttiferi a guscio: contro Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), necrosi apicale bruna (*Fusarium* spp., *Alternaria* spp., *Colletotrichum* spp., *Phomopsis* spp.): 2 trattamenti a distanza di 14 giorni a partire dalla fioritura, alla dose di 0,35% (350 ml in 100 l di acqua).
Cereali (frumento e orzo): intervenire alla dose di 5 l /ha posizionando il trattamento come di seguito:
- contro le "malattie del piede" (***Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobolus graminis***) in fase di accestimento-levata
- contro oidio (***Erysiphe graminis***), ruggini (***Puccinia spp.***), ***Pyrenophora teres***, ***Rhynchosporium secalis***, in fase di inizio levata-spigatura
- contro fusariosi della spiga (***Fusarium spp.***) in fase di piena fioritura
- contro Septoria (***Septoria spp.***) in fase di inizio levata-spigatura.
Colture orticole (melone, cetriolo, cocomero, zucca, zucchino, pomodoro, peperone, asparago, carciofo):

- contro oidio (***Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea, Leveillula taurica***): intervenire con intervallo di 7-10 giorni alla dose di 0,29% (290 ml in 100 l di acqua)
- contro ruggini e stemfiliosi dell'asparago (***Puccinia asparagi, Stemphylium vesicarium***) intervenire alla dose di 0,29% (290 ml in 100 litri d'acqua). Trattare esclusivamente durante la stagione vegetativa dopo la raccolta dei turioni

Rosa: contro oidio (***Sphaerotheca pannosa***), ticchiolatura (***Diplocarpon rosae***) e ruggini (***Phragmidium mucronatum***) intervenire con intervallo di 7-10 giorni alla dose di 0,35% (350 ml in 100 litri d'acqua)

Tappeti erbosi: contro ***Microdochium nivale, Sclerotinia homoeocarpa, Rhizoctonia solani*** alle dosi di 9 l/ha, pari a 0,9 l/1000 m^2 (in 100-200 litri d'acqua), intervenendo alla comparsa dei primi sintomi e successivamente dopo 10-20 giorni in funzione dell'andamento epidemico. E' obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, *mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.*

Coltura	Parassita	Dose max f.c. (l/hl)	Volume d'acqua utilizzato (litri)	Dose max f.c. (l/ha)	N. max trattamenti
Melo	Ticchiolatura e oidio	0,29	1400-1800	5,22	4
Pero	Ticchiolatura Mac. bruna	0,29 0,43	1400-1600	4,64 6,88	4
Albicocco	Monilia, oidio, muffa grigia Ruggine	0,43 0,29	1200-1500	6,45 4,35	2
Ciliegio	Monilia, muffa grigia Ruggine	0,43 0,29	1200-1500	6,45 4,35	2
Pesco e nettarino	Monilia, oidio, muffa grigia Ruggine	0,43 0,29	1000-1500	6,45 4,35	2
Susino europeo	Monilia, muffa grigia Ruggine	0,43 0,29	1000-1500	6,45 4,35	2
Susino cino-giapponese	Monilia e muffa grigia	0,43	1000-1500	6,45	2
Noce ed altri fruttiferi a guscio	Antracnosi Necrosi apicale bruna	0,35	1200-1500	5,25	2
Vite	Oidio	0,23	1000	2,3	4
Frumento, orzo	Oidio, septoria, ruggini, fusariosi			5	1
Colture orticole	Oidio, ruggini	0,29	1000	2,9	4
	Ruggini e stemfiliosi dell'asparago	0,29	1000-1500	4,35	4
Rosa	Oidio, ticchiolatura, ruggini	0,35	1000	3,5	4
Tappeti erbosi	*Microdochium nivale, Sclerotinia homoeocarpa, Rhizoctonia solani*		1000-2000	9	2

Compatibilità: Lynx può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: su melo, in particolari condizioni climatiche, il prodotto può causare rugginosità.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto per pomodoro, peperone, cetriolo e zucchino, 7 giorni per carciofo, cocomero, melone, zucca, pesco e nettarino, ciliegio, albicocco e susino; 14 giorni per vite; 15 giorni per pero; 30 giorni per melo. Per frumento e orzo sospendere i trattamenti a fine fioritura.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Conservare al riparo dal gelo.
Agitare prima dell'uso.
® Marchio registrato

Bayer CropScience

Edizione del: 17.04.06

LYNX®
SUSPOEMULSIONE
FUNGICIDA SISTEMICO

LYNX®
COMPOSIZIONE
g 100 di Lynx contengono:
g 4,35 di tebuconazolo puro (43,1 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

Frasi di rischio
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1

Registrazione Ministero della Salute n. del
Contenuto netto: ml 10-50-100
PARTITA N.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

® Marchio registrato

06A09069

DECRETO 2 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Omnex Combi», registrato al n. 13331.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194, e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 7 giugno 2006 dall'impresa Syngenta crop protection S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Omnex Combi» uguale al prodotto di riferimento denominato «Topas Combi» registrato al n. 6947 con decreto direttoriale in data 28 gennaio 1987 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Topas Combi» dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Omnex Combi» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Penconazolo e Zolfo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per 10 anni l'impresa Syngenta crop protection S.p.A., con sede in via Gallarate, 139 - Milano, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato «Omnex Combi» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 500 e kg 1-5-10-15-20 nonché in sacchetti idrosolubili nelle taglie da: kg 1 (g 500×2) - kg 1 (g 1000×1) - kg 5 (g 500×10) kg 5 (g 1000×5).

Il prodotto in questione è preparato anche in sacchetti idrosolubili presso gli stabilimenti delle imprese:

Sti Solfotecnica italiana S.p.A. - Cotignola (Ravenna), autorizzato con decreti del 19 giugno 1982/22 dicembre 1997;

Scam S.p.A. - S. Maria di Mugnano (Modena), autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/27 novembre 1990;

Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina), autorizzato con decreti del 31 ottobre 1974/16 aprile 2004;

Sipcam S.p.A. - Salerano Sul Lambro (Lodi), autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/15 gennaio 2001;

Diachem S.p.A. UP-SIFA - Caravaggio (Bergamo) autorizzato con decreti del 26 marzo 1987/7 giugno 2002.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13331.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

syngenta

Omnex® Combi

Polvere bagnabile. Fungicida sistemico per la lotta contro l'oidio della vite, pesco, tabacco, alcune colture ortive ed ornamentali e contro l'oidio e la ticchiolatura del melo.

Composizione

100 g di prodotto contengono:

penconazolo puro	g	1,5
zolfo puro (esente da selenio)	g	40
coformulanti q.b. a	g	100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli, 2 Cotignola (Ra)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n.

kg 1

Altri stabilimenti di produzione:
. S.C.A.M. S.p.A., S. Maria di Mugnano (Mo)
. ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
. S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano s/Lambro (Lo)
. D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. - unità Produttiva SIFA, Caravaggio (Bg)

Altre taglie: g 500, kg 5, kg 10, kg 15, kg 20

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
penconazolo 1,5% - zolfo 40 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
PENCONAZOLO: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
- Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
- Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
- Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
- In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.
Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
ZOLFO: --
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche
Omnex Combi è un fungicida sistemico ad ampio spettro d'azione che unendo l'attività sistemica del penconazolo e quella di contatto dello zolfo esplica un'azione di tipo preventivo, curativo e bloccante.
Dosi e modalità d'impiego
VITE: Oidio (*Uncinula necator*) con azione collaterale contro l'erinosi.
- Trattamenti preventivi:
150-200 g/hl in pre-postfioritura intervenendo ogni 14-16 giorni.
100-150 g/hl in pre-postfioritura effettuando i trattamenti alla cadenza di 7-10 giorni.
MELO: Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*)
- Trattamenti preventivi:
220-250 g/hl alla cadenza di 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce; successivamente si tratta ogni 10-15 giorni. In entrambe le epoche utilizzare gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli alla malattia.
I normali trattamenti antiticchiolatura con Omnexsono sufficienti per controllare efficacemente anche l'oidio.
- Trattamenti curativi:
250-300 g/hl intervenendo entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
- Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi):
250-300 g/hl effettuando 2 applicazioni a distanza di 5-7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali.
Oidio (*Podosphaera leucotricha*)
- Trattamenti preventivi:
Trattamenti primaverili alla dose di 220-250 g/hl alla cadenza di 10 giorni. Per trattamenti estivi trattare alla cadenza di 10-14 giorni. Impiegare le dosi più alte e gli intervalli più brevi con varietà sensibili e forte incidenza della malattia.
- Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi):
Trattamenti alla dose di 200-230 g/hl a cadenza settimanale in numero di 3-4 permettono il controllo delle infezioni in atto, il risanamento dei getti colpiti da infezioni primarie e la protezione della nuova vegetazione.

Malattie da conservazione: (*Monilia fructigena, Penicillium spp.*)
- Effettuare 2-3 trattamenti in pre-raccolto alla dose di 250-300 g/hl.
PESCO: Oidio
- Trattamenti preventivi:
In zone ad alta pressione di infezione e in presenza di varietà particolarmente sensibile effettuare i trattamenti alla dose di 250-340 g/hl dalla caduta petali ad intervalli di 10-14 giorni.
In zone a bassa pressione di infezione trattare ogni 14-21 giorni.
Qualora sia necessario intervenire in presenza dei primi sintomi utilizzare il dosaggio più elevato.
Contro monilia, bolla, corineo il Omnexesplica un'attività collaterale che può essere sufficiente in zone dove sono stati effettuati i normali trattamenti invernali.
Malattie da conservazione: (*Monilia fructigena, Penicillium* spp.)
- Effettuare 2-3 trattamenti in pre-raccolto alla dose di 340 g/hl.
TABACCO: Oidio
240-340 g/hl effettuando 2-4 trattamenti preventivi o a partire dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni.
COLTURE ORTICOLE (melone, zucchino, zucca, cetriolo, carciofo, pomodoro, peperone, pisello) e FRAGOLA: Oidio.
- In pieno campo o dopo la rimozione del telo di protezione effettuare 2-4 trattamenti ad intervalli di 14-16 giorni alla dose di 170-340 g/hl a seconda della coltura e della pressione di infezione. Su pomodoro e peperone effettuare un massimo di 2 trattamenti. Su fragola effettuare 1 solo trattamento. Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi.
COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORE: Oidio e Ruggini
- Utilizzare 170-340 g/hl ad intervalli di 10-14 giorni a seconda della coltura e dell'incidenza della malattia. Data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.
N.B.: Le dosi indicate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Il prodotto va diluito in una quantità di acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione evitando lo sgocciolamento.
Compatibilità: Il prodotto è miscibile con gli insetticidi ed anticrittogamici di più comune impiego.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP.
Avvertenza: deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.
Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Può arrecare danno alle seguenti cultivar di:
MELE: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla bianca - Commercio - Golden delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman Red - Winesap
VITE: Sangiovese
CUCURBITACEE - può essere fitotossico
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

1 Riempire l'atomizzatore col 20-25% di acqua.

2 Estrarre i sacchetti idrosolubili dalla confezione con mani asciutte.

3 Introdurre nel serbatoio il numero di sacchetti come da etichetta.

4 Mettere in funzione l'agitatore e attendere lo scioglimento dei sacchetti (tre-quattro minuti).

5 Aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

AVVERTENZE PARTICOLARI
Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere altri prodotti. Non conservare i sacchetti solubili in luoghi umidi Non toccare i sacchetti con le mani bagnate.
STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

(confezione da sacchetti da g)

syngenta

Omnex® Combi

Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili.
Fungicida sistemico per la lotta contro l'oidio della vite, pesco, tabacco, alcune colture ortive ed ornamentali e contro l'oidio e la ticchiolatura del melo.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

penconazolo puro	g	1,5
zolfo puro (esente da selenio)	g	40
coformulanti q.b. a	g	100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 - Milano

Stabilimento di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli, 2 Cotignola (Ra)

Registrazione Ministero della Salute
n. del

Partita n. ***kg 1 (g 500x2)***

Altri stabilimenti di produzione:
. S.C.A.M. S.p.A., S. Maria di Mugnano (Mo)
. ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
. S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano s/Lambro (Lo)
. D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. - unità Produttiva SIFA, Caravaggio (Bg)

Altre taglie: 1 kg (g 1000 x 1) ; 5 kg (g 500 x 10) ; 5 kg (g 1000 x 5)

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
penconazolo 1,5% - zolfo 40 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
PENCONAZOLO: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
- Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
- Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
- Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
- In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.
Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
ZOLFO: --
Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni**

Caratteristiche
Omnex Combi è un fungicida sistemico ad ampio spettro d'azione che unendo l'attività sistemica del penconazolo e quella di contatto dello zolfo esplica un'azione di tipo preventivo, curativo e bloccante.
Dosi e modalità d'impiego
VITE: Oidio (*Uncinula necator*) con azione collaterale contro l'erinosi.
- Trattamenti preventivi:
150-200 g/hl in pre-postfioritura intervenendo ogni 14-16 giorni.
100-150 g/hl in pre-postfioritura effettuando i trattamenti alla cadenza di 7-10 giorni.
MELO: Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*)
- Trattamenti preventivi:
220-250 g/hl alla cadenza di 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce; successivamente si tratta ogni 10-15 giorni. In entrambe le epoche utilizzare gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli alla malattia.
I normali trattamenti antiticchiolatura con Omnex Combisono sufficienti per controllare efficacemente anche l'oidio.
- Trattamenti curativi:
250-300 g/hl intervenendo entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
- Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi):
250-300 g/hl effettuando 2 applicazioni a distanza di 5-7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali.
Oidio (*Podosphaera leucotricha*)
- Trattamenti preventivi:
Trattamenti primaverili alla dose di 220-250 g/hl alla cadenza di 10 giorni. Per trattamenti estivi trattare alla cadenza di 10-14 giorni.
Impiegare le dosi più alte e gli intervalli più brevi con varietà sensibili e forte incidenza della malattia.
- Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi):
Trattamenti alla dose di 200-230 g/hl a cadenza settimanale in numero di 3-4 permettono il controllo delle infezioni in atto, il risanamento dei getti colpiti da infezioni primarie e la protezione della nuova vegetazione.
Malattie da conservazione: (*Monilia fructigena, Penicillium spp.*)
- Effettuare 2-3 trattamenti in pre-raccolto alla dose di 250-300 g/hl.
PESCO: Oidio
- Trattamenti preventivi:
In zone ad alta pressione di infezione e in presenza di varietà particolarmente sensibile effettuare i trattamenti alla dose di 250-340 g/hl dalla caduta petali ad intervalli di 10-14 giorni.
In zone a bassa pressione di infezione trattare ogni 14-21 giorni.
Qualora sia necessario intervenire in presenza dei primi sintomi utilizzare il dosaggio più elevato.
Contro monilia, bolla, corineo il Omnex Combiesplica un'attività collaterale che può essere sufficiente in zone dove sono stati effettuati i normali trattamenti invernali.
Malattie da conservazione: (*Monilia fructigena, Penicillium* spp.)
- Effettuare 2-3 trattamenti in pre-raccolto alla dose di 340 g/hl.
TABACCO: Oidio
240-340 g/hl effettuando 2-4 trattamenti preventivi o a partire dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni.
COLTURE ORTICOLE (melone, zucchino, zucca, cetriolo, carciofo, pomodoro, peperone, pisello) e FRAGOLA: Oidio.
- In pieno campo o dopo la rimozione del telo di protezione effettuare 2-4 trattamenti ad intervalli di 14-16 giorni alla dose di 170-340 g/hl a seconda della coltura e della pressione di infezione.
Su pomodoro e peperone effettuare un massimo di 2 trattamenti.
Su fragola effettuare 1 solo trattamento. Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi.
COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORE: Oidio e Ruggini
- Utilizzare 170-340 g/hl ad intervalli di 10-14 giorni a seconda della coltura e dell'incidenza della malattia. Data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfic prima di passare ad applicazioni su larga scala.
N.B.: Le dosi indicate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Il prodotto va diluito in una quantità di acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione evitando lo sgocciolamento.

Compatibilità: Il prodotto è miscibile con gli insetticidi ed anticrittogamici di più comune impiego.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP.

Avvertenza: deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Può arrecare danno alle seguenti cultivar di:
MELE: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla bianca - Commercio - Golden delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman Red - Winesap
VITE: Sangiovese
CUCURBITACEE - può essere fitotossico

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

syngenta

Omnex® Combi

Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili. Fungicida sistemico per la lotta contro l'oidio della vite, pesco, tabacco, alcune colture ortive ed ornamentali e contro l'oidio e la ticchiolatura del melo.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

penconazolo puro	g	1,5
zolfo puro (esente da selenio)	g	40
coformulanti q.b. a	g	100

IRRITANTE

Avvertenza: leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Registrazione Ministero della Salute n. del

g 500-1000

Da sciogliere in acqua senza rompere.
Da non vendere nè conservare fuori dalla confezione.

06A09070

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 settembre 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Suino Cinto Toscano», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che a decorrere dalla data della presentazione della domanda alla commissione il medesimo Stato membro può accordare solo in via transitoria alla denominazione una protezione a livello nazionale, nonché, se del caso, un periodo di adattamento;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela della Cinta Senese, con sede in Siena, via Camollia n. 86, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Suino Cinto Toscano», ai sensi dell'art. 5, comma 6 del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 64736 del 5 settembre 2005 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfacesse i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio per la tutela della Cinta Senese, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della denominazione «Suino Cinto Toscano», ai sensi dell'art. l'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Suino Cinto Toscano», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata del Consorzio per la tutela della Cinta Senese, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Suino Cinto Toscano», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale alla denominazione «Suino Cinto Toscano», ai sensi dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006.

Art. 2.

La denominazione «Suino Cinto Toscano» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 64736 del 5 settembre 2005 e allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Suino Cinto Toscano», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «SUINO CINTO TOSCANO»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Suino Cinto Toscano» è riservata esclusivamente alle carni suine di animali nati, allevati e macellati in Toscana, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, redatto ai sensi del reg. CEE n. 2081/92.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La D.O.P. «Suino Cinto Toscano» è riservata ai suini da carne allevati allo stato brado/semibrado in ambiente caratterizzato da boschi e/o terreni seminativi-pascolativi tipici della Toscana.

Razza: Il Suino Cinto Toscano deve provenire da soggetti derivanti da accoppiamenti di suini entrambi iscritti al registro anagrafico e/o libro genealogico del tipo genetico «Cinta Senese».

Art. 3.

Zona di produzione

L'area geografica di produzione del «Suino Cinto Toscano» è rappresentata dal territorio amministrativo della regione Toscana.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, trasformatori, confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Inoltre, i soggetti proveniente dagli accoppiamenti del tipo genetico «Cinta Senese» devono essere identificati non oltre quarantacinque giorni dalla nascita, mediante l'apposizione sull'orecchio di idoneo segno distintivo (fascetta o bottone auricolare) indicante il codice di identificazione del soggetto idoneo. È consentito l'utilizzo di colorazioni diverse per il segno distintivo, qualora sussista la necessità di identificare il soggetto destinato alla eventuale carriera riproduttiva da quelli destinati alla macellazione.

Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Allevamento: i soggetti destinati alla macellazione devono essere allevati alla stato brado/semibrado a partire dal quarto mese di vita (gli animali devono soggiornare quotidianamente in appezzamenti di terreno sia recintati che non, provvisti di eventuale ricovero per le ore notturne e/o per le condizioni climatiche sfavorevoli); il limite massimo di capi allevabile è di kg 1.500 peso vivo per ettaro. I riproduttori possono essere ricoverati in apposite strutture (stalle) nel periodo di accoppiamento, pre e post parto ciò per favorire i controlli sanitari e i parti;

Alimentazione: l'alimentazione è fornita dal pascolo in bosco e/o in terreni nudi seminati con essenze foraggere e cerealicole. È altresì consentito l'impiego di una integrazione alimentare di esclusiva provenienza vegetale con concentrati (farine, pastoni e pellets). È consentito inoltre l'impiego di integratori minerali. È espressamente vietato l'utilizzo di scarti di produzione industriale tal quale (quali sieri, derivati del latte, polpe di barbabietola, panelli e/o estratti di girasole, farine e o derivati di carne/pesce, sanse di oliva, vinacce);

Macellazione: gli animali macellati devono avere almeno dodici mesi di età;

Caratteristiche fisico-chimiche: la carne del «Suino Cinto Toscano», per avere diritto alla denominazione di origine protetta, deve rispondere alle seguenti caratteristiche chimico-fisiche (per gr 100 di carne edibile 24 ore *post mortem*);

contenuto in acqua: non superiore al 78%;

contenuto in grassi: non inferiore al 2,5% (riferito al muscolo);

pH finale: da 5,6 a 6,0.

Caratteristiche visive-organolettiche: la carne di «Suino Cinto Toscano», per avere diritto alla Denominazione di origine protetta deve rispondere alle seguenti caratteristiche visive-organolettiche:

colore: rosa acceso e/o rosso;

tessitura: fine;

consistenza: compatta, leggermente infiltrata di grasso, tenera, succulenta con aroma della carne fresca.

Il condizionamento della DOP «Suino Cinto Toscano» deve avvenire esclusivamente nella zona di origine così come delimitata all'art. 3 del presente disciplinare.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Il legame tra la DOP «Suino Cinto Toscano» e la zona geografica delimitata si giustifica proprio in merito al tipo di allevamento e di alimentazione che caratterizza questa razza. La culla di origine è la zona di Montemaggio e successivamente tale razza si è diffusa nel Chianti e in tutta la Toscana. In tale zona vi sono boschi misti ricchi di specie quercine idonee alla produzione della ghianda e/o terreni seminativi marginali. Questi pascoli, spesso poveri e argillosi, sono usualmente coltivati a foraggiere da pascolo, quali lupinella, ginestrino, trifoglio, ecc.. e sono tutti tipici dell'ambiente pedoclimatico toscano. Il «Suino Cinto Toscano» è allevato in questa area proprio per sfruttare gli appezzamenti boschivi (in genere cedui di latifoglie con prevalenza di specie quercine e macchie mediterrane, soprattutto fra le province di Siena, Grosseto e Pisa). L'ambiente così difficile e l'uso quasi esclusivamente di risorse alimentari spontanee, ha selezionato nel tempo, suini in possesso di caratteristiche di ruralità, frugalità, adattamento all'ambiente e resistenza alle malattie che non trovano riscontri nelle altre razze suine comunemente allevate. Nel corso dei secoli, infatti, tale razza si è ben adattata all'allevamento anche nelle zone appenniniche e, soprattutto, in tutti gli appezzamenti di seminativi e pascolativi «poveri». Pertanto, il «Suino Cinto Toscano» si adatta perfettamente al pascolamento di ghiande e di essenze foraggere naturali e/o seminate. Ancora oggi e come nel passato, la forma tipica di allevamento è quella semibrada e/o brada. In pratica l'allevamento consiste nel «pascolamento» degli animali, utilizzando le risorse del territorio, quali i boschi e i terreni adatti per poi ricoverarlo la notte. Tale forma di allevamento consente un notevole contenimento di problemi sanitari, nonché assenza di stress, tutti fattori che si ripercuotono favorevolmente sulla qualità delle carni del Suino Cinto Toscano. L'intervento dell'uomo, quindi nei secoli, ha selezionato suini in grado di adattarsi bene all'ambiente.

Le testimonianze storiche dell'allevamento e della trasformazione delle carni di «Suino Cinto Toscano» affondano nel passato. Nel Palazzo Civico di Siena è famoso l'affresco del 1340 di Ambrogio Lorenzetti nell'allegoria del «Buongoverno», dove è rappresentato il suino cinto toscano. Nel corso del tempo, l'uso delle carni di suino cinto toscano si afferma: ne è esempio la citazione di Bartolomeo Benvoglienti nel «Trattato de l'origine et accrescimenti de la Città di Siena» edito in Roma, nel 1571, laddove si parla di utilizzazione delle carni per la macellazione e la trasformazione in salumi tradizionali del territorio d'origine. Nel 1890 circa, il dott. Dondi G., della cattedra ambulante di agricoltura di Siena, conferma l'adattamento dell'allevamento della razza «Cinta Senese», da cui deriva il Suino Cinto Toscano, quale «la più antica razza italiana adatta al duro ambiente delle colline e della montagna toscana». Nel 1927, il prof. Ettore Mascheroni, sulla Nuova Enciclopedia Agraria Italiana, dichiara che «Oscura è l'origine di questa razza, ma si ha motivo di ritenere che sia lontanissima perché i più vecchi agricoltori del Senese ricordano di averla sempre allevata» ed ancora «la carne è ottima e molto saporita e sono noti in commercio i prodotti senesi di salumeria, in particolar modo le salsicce, mortadelle e prosciutti, prodotti in notevole quantità da stabilimenti locali che di preferenza attingono la materia prima dalla montagna senese». Ancora oggi risultano molto ricercati i prodotti della salumeria derivanti da questo prodotto e che fanno parte dei prodotti tipici della regione Toscana.

Art. 7.

Controlli

Il «Suino Cinto Toscano» a denominazione di origine protetta, per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare, sarà controllato da una struttura autorizzata, in conformità all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Confezionamento/etichettatura

Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del prodotto sono quelle previste dalla normativa vigente. Oltre a quelle previste è obbligatorio:

il prodotto deve essere immesso al consumo provvisto di particolare contrassegno a garanzia dell'origine e della identificazione;

il contrassegno è costituito dal logo, di cui all'art. 10;

l'apposizione del marchio deve essere effettuata nell'impianto di macellazione o trasformazione;

il marchio deve essere ben visibile in tutte le sue fasi di distribuzione;

eventuali informazioni a garanzia del consumatore.

Art. 9.

Trasformazione e/o elaborazione del prodotto interessato

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P. «Suino Cinto Toscano», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di Tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del reg. CEE n. 2081/92.

Art. 10.

L o g o

Scudo araldico di colore rosso scuro (Terra di Siena) con raffigurazione di Suino in colore grigio scuro con fasciatura sul tronco centrale di colore bianco, il tutto in circonferenza di colore rosso scuro (ciano 25%, magenta 89%, giallo 78%, nero 7%). Il carattere tipografico utilizzato per il logo-tipo «Suino Cinto Toscano Tipo Genetico Cinta Senese» è il Block.

Suino Cinto Toscano D.O.P.

Tipo Genetico
Cinta Senese

06A09046

DECRETO 29 settembre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Etna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1491/03 del 25 agosto 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Monte Etna»;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 16 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2003, con il quale l'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r. l., con sede in Roma, via Montebello n. 8, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Etna»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 16 ottobre 2003, data di pubblicazione emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che la Società cooperativa agricola produttori agricoli ha confermato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r. l. quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CE) n. 510/06 per la denominazione di origine protetta «Monte Etna»;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di

origine protetta «Monte Etna» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l. la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 16 ottobre 2003, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r. l., con sede in Roma, via Montebello n. 8 con decreto 16 ottobre 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Etna» registrata con il regolamento (CE) n. 1491/03 del 25 agosto 2003 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 16 ottobre 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A09047

DECRETO 29 settembre 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», ad espletare le funzioni di controllo sulla denominazione di origine protetta «Alto Crotonese», riferita all'olio extravergine di oliva registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/2003 del 15 luglio 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Alto Crotonese» riferita all'olio extravergine di oliva;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 11 mediante i quali la denominazione Ministero delle politiche agricole e forestali, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e ad ogni effetto dalla denominazione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto 4 novembre 2003 con il quale l'organismo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia) è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Alto Crotonese» riferita all'olio extravergine di oliva;

Vista la comunicazione del Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Alto Crotonese», datata 2 maggio 2006 che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta Alto Crotonese riferita all'olio extravergine di oliva, l'organismo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia);

Considerato che l'organismo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Alto Crotonese» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Alto Crotonese» riferita all'olio extravergine di oliva;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole Alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia), è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/96 per la denominazione di origine protetta Alto Crotonese riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 1257/2003 del 15 luglio 2003.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'Autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Alto Crotonese» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Alto Crotonese» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dal 3 novembre 2006, data di scadenza del decreto 4 novembre 2003.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Alto Crotonese» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Alto Crotonese» riferita all'olio extravergine di oliva rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Calabria.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Calabria, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A09048

DECRETO 29 settembre 2006.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi, relativo al laboratorio «Consorzio per la tutela dell'Asti», autorizzato con decreto 16 settembre 2005, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 29 settembre 2005, con il quale al laboratorio «Consorzio per la tutela dell'Asti», ubicato in Isola d'Asti (Asti), via Valtiglione n. 73, è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 22 settembre 2006, ha comunicato di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 16 settembre 2005;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio «Consorzio per la tutela dell'Asti», ubicato in Isola d'Asti (Asti), via Valtiglione n. 73 è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi fissi	MP02 - 2006 Rev.8
Acidita` totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13 par. 5.2
Acidita` volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22 par. 2 e par. 3
Alcoli terpenici	MP05 - 2006 Rev. 2
Anidride Carbonica	Reg. CEE 2676/1990 allegato 37 par. 2
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25 par. 2.3
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Estratto secco totale, estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 + allegato 5
Ferro	Reg. CEE 2676/1990 allegato 30 par. 2
Massa volumica e densità relativa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1 + Reg. CE 355/2005 punto 2-4
Metanolo	OIV MA-E-AS312-03-METHAN 2006
Ocratossina A	MP01 - 2006 Rev. 5
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Piombo	Reg. CEE 2676/1990 allegato 35
Rame	Reg. CEE 2676/1990 allegato 31
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12 par. 2
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 par. 3, par. 4C + Reg. CE 128/2004 allegato 4bis + Reg. CE 355/200 punto 2-4
Zinco	Reg. CEE 2676/1990 allegato 34
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5 par. 3 e 4

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A09049

DECRETO 29 settembre 2006.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi, relativo al laboratorio «Ente tutela vini di Romagna», autorizzato con decreto 6 ottobre 2005, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 243 del 18 ottobre 2005, con il quale al laboratorio Ente tutela vini di Romagna, ubicato in Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 2, è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 21 settembre 2006, ha comunicato di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 6 ottobre 2005;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio Ente tutela vini di Romagna, ubicato in Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 2 è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13 par. 5.2 e 5.3
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22 par. 2
Alcalinità ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Anidride solforosa libera	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25 par 2.2.3.1 + MP06 rev. 2 2002
Anidride solforosa totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25 par. 2.2.3.3 + MP05 rev. 2 2002
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Esame microscopico	DM 12/03/1986 GU n 161 14/07/1986 Cap II
Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU n 161 14/07/1986 Cap I + DM 25/07/2003 GU n 210 10/09/2003
Estratto secco totale, estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 e Allegato 5
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1 + Reg. CE 355/2005 par. 4c
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2006 pto 3
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Saggio stabilita' prova all'aria	DM 12/03/1986 GU n 161 14/07/1986 Cap III pto 3.3
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12
Sovrapressione	Reg. CEE 2676/1990 allegato 37 bis + Reg. CE 1293/2005 punto 2
Titolo alcolometrico totale	DPR n 162 12/02/1965 Cap I GU SO n 73 23/03/1965 + MP04 rev. 3 2004
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 par 5.2 (bilancia idrostatica) + Reg. CE 128/2004 allegato 4bis
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 par. 4c
Titolo alcolometrico volumico, zuccheri riduttori, acidità volatile corretta, acidita' totale, ph, estratto secco totale (multideterminazione)	MP 29 rev. 1 2006
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5 + MP03 rev. 3 2002

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A09050

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 settembre 2006.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il proprio decreto n. 15/1995 del 1° febbraio 1995, di costituzione della Commissione provinciale di conciliazione e quello successivo n. 04/2004 del 26 febbraio 2004, con il quale il dott. Giubilo Fabio è stato nominato componente effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la nota prot. n. 463/2006 del 23 settembre 2006, con la quale il direttore della Confcommercio di Reggio Calabria, comunica le dimissioni del dott. Giubilo Fabio e contestualmente designa in sua sostituzione il dott. Caracciolo Tullio a rappresentare l'Associazione, in seno alla suddetta Commissione;

Decreta:

Il dott. Caracciolo Tullio, domiciliato c/o Confcommercio, via Castello n. 4 - Reggio Calabria, è nominato componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza dei datori di lavoro e su designazione dell'Associazione Confcommercio di Reggio Calabria, in sostituzione del dimissionario dott. Fabio Giubilo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 28 settembre 2006

Il direttore provinciale: VERDUCI

06A09051

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 settembre 2006.

Revoca del collegio commissariale della Sandretto Industrie S.r.l., in amministrazione straordinaria, e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 6 della legge n. 145/2002 che prevede la facoltà di revoca, entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo, delle «nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere»;

Vista la sentenza, in data 14 marzo, 2006 con la quale il Tribunale di Torino ha dichiarato l'insolvenza della Sandretto Industrie S.r.l.;

Visto il decreto del Tribunale di Torino, in data 5 maggio 2006, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Sandretto Industrie S.r.l.;

Visto il proprio decreto, in data 9 maggio 2006, con il quale è stato nominato il collegio commissariale della Sandretto Industrie S.r.l composto dall'avv. Piercarlo Castagnetti, con studio in La Spezia, dall'avv. Massimo Postiglione, con studio in Angri e dal dott. Luigi Tealdi, con studio in Torino;

Richiamata la nota in data 2 agosto 2006 con la quale, per le ragioni nella stessa esplicitate, è stato comunicato ai commissari straordinari l'avvio del procedimento di revoca dell'incarico, con assegnazione agli stessi del termine di trenta giorni per l'invio di eventuali osservazioni;

Preso atto delle osservazioni formulate dai commissari straordinari in data 31 agosto 2006, in riscontro alla nota sopra citata;

Considerato che l'art. 6 citato conferisce un potere generale di riconsiderazione delle nomine effettuate, avente ad oggetto tutti i profili funzionali ed amministrativi che sono stati posti a presupposto della scelta, ai fini della migliore disciplina del rapporto, di natura fiduciaria e caratterizzato dalla valutazione delle specifiche competenze professionali, intercorrente fra l'Amministrazione, titolare del potere di nomina e i destinatari degli incarichi conferiti;

Ritenuto che appare coerente con tale indicazione la attrazione nell'ambito di applicabilità della norma, sub specie «organismi comunque denominati», della figura del commissario straordinario delle imprese in amministrazione straordinaria, la cui nomina, regolata dal comma 1, dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999, comporta spendita di pubblico potere da parte dell'Amministrazione procedente e che di tale ultimo profilo costituisce conferma la previsione che i criteri per la nomina dei commissari delle imprese in amministrazione straordinaria, aperte a norma dell'art. 2 del decreto-legge n. 349/2003, siano fissati con decreto ministeriale;

Considerato che l'espletamento delle funzioni di Commissario straordinario è, altresì, soggetto alla disciplina di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 270/1999, recante «Revoca del commissario straordinario»;

Ritenuta l'unicità del potere di revoca contenuto nelle due norme soprarichiamate, di cui l'art. 6 cit., per il contesto indicato, delinea modalità e tempi;

Richiamato l'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 270/1999, il quale prevede la nomina di tre commissari giudiziali limitatamente ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura;

Vista la documentazione agli atti relativa alla Sandretto Industrie, depositata dai commissari giudiziali e dai commissari straordinari;

Ritenuto che la valutazione di rilevanza e complessità della procedura debba essere effettuata avuto riguardo ad una pluralità di indicatori quali: *a)* appartenenza della società ad un gruppo di imprese e conseguenti implicazioni con riferimento alla possibile estensione della procedura o alle attività da svolgersi nella qualità di socio controllante di imprese *in bonis*; *b)* ammontare dell'attivo e del passivo della società; *c)* ammontare del fatturato e degli occupati e dislocazione territoriale dei siti produttivi, quali indici della complessità dell'attività di gestione dell'esercizio d'impresa; *d)* altri elementi specifici di particolare rilevanza;

Considerato che dall'esame della documentazione sopracitata, si rileva quanto segue:

a) quanto alla rilevanza dei rapporti infragruppo, si osserva che alla Sandretto fanno capo esclusivamente quattro società con sede in paesi comunitari che svolgono attività commerciale e di assistenza tecnica ai clienti; non risultano, nemmeno a livello programmatico, iniziative volte ad attrarre le predette società alla procedura;

b) l'attivo e il passivo della società (come esposti nel programma nelle more della redazione delle perizie e della definizione del procedimento di accertamento del passivo) risultano rispettivamente indicati in € 39 milioni circa, (24 dei quali rappresentati da circolante) ed in € 55 milioni circa;

c) quanto alla rilevanza della gestione dell'impresa, è da osservare che le relative attività risultano territorialmente concentrate nella provincia di Torino (Collegno, Grugliasco e Pont Canavese); i volumi produttivi si sono attestati in circa € 21 milioni nell'anno 2005 e in circa € 5 milioni nel I semestre 2006; gli addetti in forza all'azienda sono complessivamente 371, per una parte significativa dei quali è prevista, nel programma presentato dai commissari, la collocazione in cigs straordinaria;

d) non sono rilevabili, infine, dalla documentazione prodotta dai commissari, elementi atti a dimostrare una particolare complessità della procedura in esame rispetto a procedure di amministrazione straordinaria similari sotto il profilo dimensionale;

Considerato che alla stregua degli elementi sopra riportati la procedura di amministrazione straordinaria relativa alla Sandretto Industrie non risulta, anche nell'ambito di una valutazione comparativa in raffronto alle altre procedure in corso, caratterizzata da eccezionale rilevanza e complessità;

Preso atto degli atti di intervento nel procedimento rispettivamente effettuati: dal vice presidente della regione Piemonte, in data 25 agosto 2006, con il quale viene rappresentata l'esigenza di mantenimento della continuità produttiva aziendale; del sindaco del comune di Pont Canavese in data 31 agosto 2006, con il quale viene espressa preoccupazione per il futuro dell'azienda e il timore che un eventuale avvicendamento dei commissari porti a rallentare il processo di riavvio della competitività dell'azienda; dalle rappresentanze sindacali aziendali della Sandretto Industrie S.r.l. in data 30 agosto 2006, con il quale si esprime l'esigenza che venga garantita la continuità aziendale, eliminando in tempi brevi le incertezze sulla conduzione aziendale;

Ritenuto di provvedere, per i motivi sopra illustrati e tenuto conto dei richiamati interventi nel procedimento, alla sostituzione del collegio commissariale con un unico commissario straordinario, assegnando il relativo incarico ad uno dei componenti del collegio in carica, al fine di assicurare continuità alla gestione, con riserva di verifica dell'operato del commissario in sede di valutazione del programma della procedura e della sua attuazione;

Considerato che l'esame comparato dei *curricula* dei commissari in carica suggerisce l'opportunità di attribuire l'incarico di commissario unico all'avv. Piercarlo Castagnetti in ragione del congiunto ricorrere di uno specifico requisito professionale, quale la competenza dal medesimo maturata nella gestione di procedure di amministrazione straordinaria e di un motivo di opportunità rappresentato dalla prossimità territoriale del suo domicilio professionale alla ubicazione dell'impresa in amministrazione straordinaria;

Decreta:

Art. 1.

Il collegio commissariale composto dai sigg. avv. Piercarlo Castagnetti, avv. Massimo Postiglione, dott. Luigi Tealdi, preposto alla procedura di amministrazione della Sandretto Industrie S.r.l., con decreto del Ministro delle attività produttive in data 9 maggio 2006, è revocato dall'incarico.

Art. 2.

L'avv. Piercarlo Castagnetti è nominato commissario straordinario della Sandretto Industrie S.r.l.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Torino;

alla Camera di commercio di Torino ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Piemonte;

al comune di Torino.

Roma, 29 settembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09129

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 22 giugno 2006.

Riconoscimento, alla prof.ssa Kučić Tamara, di titolo di formazione, acquisito in paese non comunitario (Croazia), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi, 2, degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e del comma 1 dell'art. 49 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999 di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla sig.ra Kučić Tamara nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza nella seduta del 18 gennaio 2006, indetta ai sensi dell'art. 49, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999 e dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 20 febbraio 2006 (prot. 1593) che subordina al superamento di misura compensativa, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Visto la nota datata 7 giugno 2006 (prot. n. 7967) e relativo allegato con la quale l'ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha fatto conoscere l'esito favorevole della suddetta misura compensativa (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dall'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e dall'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo 115/1992;

Decreta:

1. Il titolo di formazione diploma di istruzione superiore. «Stečenoj Stručnoj Spremi Šestog (VI/1) Stupnja» - diploma di abilitazione professionale - rilasciato dall'Università degli studi «Vladimir Bacarič» di Fiume - in data 27 novembre 1985, posseduto dalla cittadina italiana Kučić Tamara nata a Rijeka (Croazia) il 16 febbraio 1964, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, della professione di docente nelle scuole di istruzione primaria.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 giugno 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A09052

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 luglio 2006.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'università e della ricerca, per la trattazione di alcune materie di competenza dell'amministrazione, ai Sottosegretari di Stato on. prof. Nando Dalla Chiesa e on. prof. Luciano Modica.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100, ed in particolare l'art. 1, comma 3;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 10, comma 3;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 4, che individua le funzioni di competenza dell'organo di vertice delle amministrazioni statali, distinguendole dagli atti di competenza dei dirigenti e l'art. 14 che definisce gli ambiti di esercizio di dette funzioni dell'organo di vertice;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, concernente le norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2004, concernente la riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, concernente disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica, in data 18 maggio 2006 sono stati nominati i Sottosegretari di Stato per il Ministero dell'università e della ricerca, on. prof. Nando Dalla Chiesa e on. prof. Luciano Modica;

Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie ai suddetti Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai Sottosegretari di Stato in premessa, è conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti le materie indicate rispettivamente nei successivi articoli 2 e 3. Alfine di assicurare il coordinamento tra le attività esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato operano in costante raccordo con il Ministro stesso.

2. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega, nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sè avocati o comunque direttamente compiuti e quelli indicati nel successivo art. 4.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato, on. prof. Nando Dalla Chiesa è conferita la delega a trattare:

gli affari inerenti le materie relative alla Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

gli affari inerenti le materie relative alla Direzione generale per lo studente e il diritto allo studio;

i progetti e i programmi di semplificazione normativa e amministrativa.

2. Gli atti e i provvedimenti relativi alle sopra elencate materie saranno sottoposti alla firma del Ministro per il tramite dell'ufficio di Gabinetto.

3. Per le materie di competenza, il Sottosegretario on. prof. Nando Dalla Chiesa, sulla base delle indicazioni del Ministro, è delegato - ferma la possibilità di sostituzione con il Sottosegretario on. prof. Luciano Modica, in caso di sua assenza o impedimento - a rispondere alle interrogazioni parlamentari e ad intervenire presso le Camere e le relative Commissioni per il compimento delle attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente. Al Sottosegretario potranno essere delegati di volta in volta atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

4. È altresì delegata all'on. prof. Nando Dalla Chiesa la partecipazione ai lavori della Conferenza dei presidenti delle regioni, nonché alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata per le materie di competenza.

Art. 3.

1. Al Sottosegretario di Stato, on. prof. Luciano Modica è conferita la delega a trattare:

gli affari inerenti le materie relative alla Direzione generale per l'università; l'attuazione del processo di Bologna;

gli adempimenti correlati al funzionamento degli organi di rappresentanza, consultivi e di valutazione dell'area universitaria;

lo stato giuridico ed economico del personale del Ministero ivi compresa la formazione, nonché la rappresentanza nelle consultazioni tra Ministero e organizzazioni sindacali, anche in ordine ai provvedimenti rimessi alla contrattazione decentrata, nei limiti delle necessità di partecipazione dell'organo di indirizzo politico-amministrativo.

2. Gli atti e i provvedimenti relativi alle sopra elencate materie saranno sottoposti alla firma del Ministro per il tramite dell'ufficio di Gabinetto.

3. Per le materie di competenza, il Sottosegretario on. prof. Luciano Modica, sulla base delle indicazioni del Ministro, è delegato - ferma la possibilità di sostituzione con il Sottosegretario on. prof. Nando Dalla Chiesa, in caso di sua assenza o impedimento - a rispondere alle interrogazioni parlamentari e ad intervenire presso le Camere e le relative Commissioni per il compimento delle attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente. Al Sottosegretario potranno essere delegati di volta in volta atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

4. È altresì delegata all'on. prof. Luciano Modica la partecipazione ai lavori della Conferenza dei presidenti delle regioni, nonché alle riunioni della Conferenza Stato-regione, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata per le materie di competenza.

Art. 4.

1. Restano in particolare riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

a) gli atti normativi;

b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, e vengono assegnate le risorse;

c) le determinazioni di indirizzo politico;

d) gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;

e) gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei Comitati interministeriali;

f) gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria, e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;

g) gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, società, commissioni e comitati;

h) i conferimenti di incarichi individuali ad esperti;

i) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o Comitati istituiti o promossi dal Ministro.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 27 luglio 2006

Il Ministro: MUSSI

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 309

06A09085

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 2 ottobre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 3708 del 20 settembre 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 20 settembre 2006 dalle ore 8,30 alle ore 11,30;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, ed in particolare la circostanza che non sono stati erogati i servizi di accettazione e acquisizione denunce Docfa e stampa delle note ipotecarie da periferica ottica, è dipeso da un'avaria al server ottico IBM 43 P Model 150 matr. 44-2c04b (1256000), tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1413 del 27 settembre 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, reparto Servizi all'utenza nel giorno 20 settembre 2006 dalle ore 8,30 alle ore 11,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 2 ottobre 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A09073

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 13 settembre 2006.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale concluso tra l'azienda Francigena S.r.l. di Viterbo e le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl Trasporti, Faisa-Cisal nonché la R.S.U. aziendale in data 21 maggio 2004, in relazione alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero riguardante il personale dipendente dall'azienda Francigena S.r.l. di Viterbo. (Pos. 19837). (Deliberazione n. 06/490).

LA COMMISSIONE

Premesso:

che l'azienda Francigena S.r.l. di Viterbo svolge attività di trasporto pubblico locale;

che questa Commissione, nelle sedute del 9 luglio e 10 settembre 1992, ha dichiarato idoneo l'accordo aziendale contenente la regolamentazione delle prestazioni indispensabili concluso in data 9 giugno 1992 tra il comune di Viterbo e le organizzazioni sindacali provinciali di categoria;

che, tuttavia, in ottemperanza agli obblighi imposti dalla vigente normativa la gestione del Trasporto pubblico locale esercitata dal comune di Viterbo fino alla data del 28 febbraio 2003 a decorrere dal 1° marzo 2003 si è trasferita automaticamente alla Francigena S.r.l., partecipata interamente dallo stesso comune;

che, in data 21 maggio 2004, l'azienda Francigena S.r.l. di Viterbo e le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl Trasporti, Faisa-Cisal nonché la R.S.U. aziendale hanno concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che le parti hanno condizionato la piena operatività dell'efficacia dell'accordo alla approvazione del contenuto dello stesso da parte del consiglio di amministrazione;

che, come risulta dalla documentazione pervenuta, il consiglio di amministrazione della Francigena S.r.l. ha approvato, in data 27 maggio 2004, il contenuto del predetto accordo, determinando pertanto la piena operatività dello stesso;

che, in data 13 gennaio 2006, tale accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

che, in data 17 gennaio 2006, l'ADOC ha espresso parere favorevole in ordine al contenuto dell'accordo;

che parimenti, in data 23 gennaio 2006, il Comitato centrale dell'Unione nazionale consumatori ha espresso parere favorevole in ordine al contenuto dell'accordo;

Considerato:

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera *a*);

b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera *b*);

c) individuazione delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):

- i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi...);

- procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

- procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

- criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

- garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

- eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

- in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

- individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

- individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;

che l'art. 10, lettera *a)*, stabilisce anche che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero»;

Rilevato:

che le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve essere garantito il servizio completo sono così individuate: dalle ore 5,30 alle ore 8,30 e dalle ore 17 e alle ore 20;

che tale modifica circa la collocazione oraria delle fasce di garanzia del servizio si è resa necessaria «per uniformità di comportamento con le altre realtà del T.P.L. operanti sul territorio regionale»;

che, pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre modalità operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della regolamentazione provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla osta alla valutazione di idoneità dell'accordo medesimo, da considerarsi come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio al raggiungimento di nuovo accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima;

Valuta idoneo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dell'azienda Francigena S.r.l. di Viterbo, concluso in data 21 maggio 2004, con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl Trasporti, Faisa-Cisal nonché la R.S.U. aziendale;

Precisa che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole di cui alla citata legge n. 146/1990 e seguenti modifiche, nonché alla menzionata regolamentazione provvisoria del settore;

Dispone

la comunicazione della presente delibera all'azienda Francigena S.r.l. di Viterbo, alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl Trasporti, Faisa-Cisal nonché la R.S.U. aziendale, al prefetto di Viterbo, al Ministro dei trasporti, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione.

Dispone inoltre

la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2006

Il presidente: MARTONE

06A09045

DELIBERAZIONE 19 settembre 2006.

Trasporto pubblico locale - Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore del trasporto pubblico locale per il personale dipendente dalla azienda La Ferroviaria Italiana S.p.a. di Arezzo. (Pos. 23047). (Deliberazione n. 06/506).

LA COMMISSIONE

Premesso:

che in data 3 ottobre 2006 veniva sottoscritto dall'azienda La Ferroviaria Italiana S.p.a. di Arezzo (d'ora innanzi LFI) e dalla Segreteria provinciale dell'organizzazione sindacale Filt-Cgil, un accordo per la regolamentazione delle prestazioni indispensabili in materia di servizi pubblici essenziali nel quale, tra l'altro, venivano individuate le fasce orarie durante le quali doveva essere garantito il servizio completo in caso di sciopero, così articolate: dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15;

che tale accordo, tuttavia, ancor prima di essere sottoposto al giudizio di idoneità della Commissione, è stato nei fatti disdettato dall'organizzazione sindacale che lo aveva sottoscritto;

che, con successive note (v. da ultimo nota dell'8 gennaio 2005), la Commissione ha invitato le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil di Arezzo a riavviare le trattative al fine di concludere un nuovo accordo «ampiamente condiviso» da tutti i sindacati presenti in azienda;

che, in data 23 novembre 2005, l'azienda LFI S.p.a. di Arezzo comunicava di aver indetto a tal fine una riunione con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Faisa-Cisal di Arezzo;

che la Commissione di garanzia, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo avviava un'istruttoria diretta ad individuare quali prestazioni realizzassero il miglior contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e quello del diritto alla mobilità della persona, e, a tal fine, indiceva in data 10 gennaio 2006 un'audizione a conclusione della quale invitava le parti ad un confronto su un'ipotesi di articolazione delle fasce orarie di garanzia del servizio completo;

che, nonostante tali sollecitazioni, le trattative tra le parti non hanno avuto esito positivo;

che, pertanto, con nota del 17 febbraio 2006 tutte le organizzazioni sindacali presenti nell'azienda LFI S.p.a. di Arezzo (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Faisa-Cisal) chiedevano alla Commissione di garanzia l'emanazione di una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146/1990 e seguenti modifiche;

che a seguito di tale richiesta, l'azienda LFI S.p.a. di Arezzo si attivava nuovamente, convocando tutte le organizzazioni sindacali nel tentativo di trovare un accordo che potesse essere soddisfacente per l'utenza e per le parti sociali;

che, a seguito di detto incontro, le organizzazioni sindacali sottoponevano alla Commissione di garanzia una ipotesi di accordo atta a garantire le fasce di servizio nelle ore comprese fra le 6 e le 9 e fra le 12 e le 15, in occasione di scioperi nazionali, e nelle ore comprese fra le 6 e le 9 e le 18 e le 21 in occasione di scioperi a carattere aziendale;

che l'azienda LFI S.p.a. di Arezzo contestava il contenuto di una siffatta ipotesi di accordo, ritenendo valide unicamente le fasce individuate nell'accordo del 9 ottobre 2003;

che, a seguito di un ulteriore incontro svoltosi in data 17 marzo 2006, le parti davano atto dell'impossibilità di pervenire ad un accordo in relazione alla individuazione della fascia pomeridiana, l'azienda ritenendo adeguata ai fini della tutela degli utenti la fascia compresa fra le 12 e le 15, e i sindacati ritenendo di aderire a detta proposta solo in occasione di scioperi a carattere nazionale e non locale;

che con due distinte note, inviate in data 7 aprile 2006, la Commissione di garanzia chiedeva al prefetto di Arezzo e alle associazioni dei consumatori operanti sul territorio toscano di far pervenire le proprie valutazioni in ordine alla più utile — ai fini dell'utenza — collocazione oraria delle fasce di garanzia, eventualmente anche prescindendo dalle proposte formulate dalle parti sociali;

che, con nota del 21 aprile 2006 il prefetto di Arezzo comunicava che, a conclusione di ampia istruttoria, riteneva maggiormente adeguata a contemperare il diritto di sciopero con il diritto alla mobilità dei cittadini (con particolare riferimento all'utenza scolastica, in considerazione della minore età dei fruitori del servizio e dei profili di responsabilità connessi ad un'eventuale loro maggiore attesa non garantita da adeguata assistenza e vigilanza) la fascia pomeridiana compresa fra le 12 e le 15;

che, con nota del 16 giugno 2006, le organizzazioni sindacali lamentavano di non essere state ascoltate dal prefetto di Arezzo nella fase propedeutica all'emanazione del proprio parere, e ribadivano il proprio dissenso rispetto all'individuazione della fascia pomeridiana tra le 12 e le 15, a loro dire eccessivamente lesiva del diritto di sciopero della maggioranza dei lavoratori di LFI;

Premesso altresì:

che, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, con delibera n. 06/358 del 21 giugno 2006 questa Commissione di garanzia, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, legge n. 146/1990 e seguenti modifiche, formulava una proposta di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero presso LFI S.p.a. di Arezzo, proposta che in data 26 giugno 2006 veniva trasmessa a LFI S.p.a., alle organizzazioni sindacali interessate, al Ministro dei trasporti e al prefetto di Arezzo, nonché alle associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge n. 281/1998;

che con nota del 27 giugno 2006 l'Unione nazionale consumatori comunicava di non avere osservazioni da formulare rispetto alla proposta di regolamentazione provvisoria;

che con nota del 5 luglio 2006 LFI S.p.a. comunicava il proprio parere positivo sulla proposta di regolamentazione;

che, viceversa, con nota del 6 luglio 2006 le organizzazioni sindacali manifestavano il proprio dissenso rispetto alla proposta della Commissione;

che, stante quanto sopra, la Commissione convocava le parti in audizione, al fine di verificare la loro disponibilità al raggiungimento di un accordo;

che nel corso dell'audizione del 18 luglio 2006 emergeva ancora una volta l'indisponibilità delle parti a raggiungere un accordo sulla fascia oraria di garanzia pomeridiana;

che, difatti, l'azienda insisteva nel valutare la fascia oraria 12 - 15 come l'unica in grado di evitare disagi eccessivi alle categorie più deboli dell'utenza, quali i minorenni studenti delle scuole medie e superiori, mentre le organizzazioni sindacali sottolineavano come detta fascia comprimesse eccessivamente il diritto di sciopero, considerato che dopo le ore 15 circola solo il 13% dei mezzi;

che, peraltro, la Commissione prendeva atto di una nuova convocazione delle parti davanti al prefetto di Arezzo, e, invitando le parti a raggiungere un'intesa, riservava ogni decisione all'esito di detto incontro, nonché all'esito delle informazioni richieste sempre al prefetto di Arezzo sugli orari di chiusura dei maggiori istituti scolastici medi e superiori ricadenti nel bacino di servizio di LFI S.p.a.;

Premesso infine:

che con nota del 27 luglio 2006 LFI S.p.a. rimetteva copia del verbale della riunione tenutasi in data 24 luglio 2006, nella quale l'azienda si dichiarava disponibile ad accettare una differenziazione delle fasce orarie nel periodo estivo di chiusura degli istituti scolastici, nonché, pur con riserva, la decorrenza della fascia oraria pomeridiana dalle ore 12,30, mentre le organizzazioni sindacali proponevano un'articolazione della fascia pomeridiana dalle ore 11 alle ore 14;

che con nota del 30 agosto 2006 il sig. prefetto di Arezzo comunicava l'orario di cessazione delle lezioni presso i maggiori istituti scolastici medi e superiori compresi nel bacino di utenza della LFI S.p.a.;

che con nota del 7 settembre 2006 il prefetto di Arezzo, a seguito di sollecitazione della Commissione, comunicava che anche in occasione di un ultimo incontro tenutosi in data 5 settembre 2006 le parti non avevano raggiunto un'intesa in ordine alle prestazioni indispensabili da erogare in caso di sciopero;

Considerato:

che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, legge n. 146/1990, i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari costituiscono servizio pubblico essenziale volto a garantire il diritto delle persone costituzionalmente tutelato alla libertà di circolazione;

che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83 del 2000, che ha modificato ed integrato la predetta legge n. 146/1990, si è resa necessaria la revisione delle previgenti discipline delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero, che devono essere adeguate a quanto disposto dalla legge;

che, in data 31 gennaio 2002, è stata adottata la regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 23 marzo 2002, n. 70), che demanda ad accordi tra le parti a livello aziendale la definizione della collocazione oraria delle fasce di garanzia del servizio completo (art. 11, lettera *b*) nonché le altre modalità di garanzia delle prestazioni indispensabili (art. 16);

che, in mancanza di accordo tra le parti, la Commissione può deliberare una provvisoria regolamentazione ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

che l'adeguamento della disciplina è necessario proprio per consentire agli utenti dell'azienda LFI S.p.a. di Arezzo certezza delle regole poste a garanzia delle prestazioni indispensabili in occasione dello sciopero;

che le parti hanno raggiunto un accordo su svariati aspetti della disciplina relativa all'esercizio del diritto di sciopero, con esclusione del problema relativo all'individuazione delle fasce orarie di garanzia, e segnatamente della fascia oraria pomeridiana;

che, per ciò che concerne le altre modalità di garanzia delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 16 della regolamentazione provvisoria (delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 23 marzo 2002, n. 70), la Commissione ritiene, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146/1990 e seguenti modifiche, che possano essere assunti come parametri di riferimento gli accordi sottoscritti nel settore e, pertanto, nel caso di specie, quello stipulato fra le parti sociali in data 9 ottobre 2003;

Considerato altresì:

che, per quanto riguarda l'individuazione delle fasce orarie di garanzia, la Commissione rileva anzitutto l'accordo delle parti in ordine alla prima fascia oraria, decorrente dalle ore 6 sino alle ore 9;

che, per quanto riguarda l'individuazione della fascia pomeridiana, la Commissione ritiene che nel contemperamento tra il diritto costituzionale di sciopero e il diritto costituzionale dei cittadini alla mobilità, all'istruzione e alla sicurezza, debbano trovare particolare tutela le esigenze delle categorie più deboli dei fruitori del servizio pubblico, quali nel caso di specie i minori-studenti, cui per intuibili ragioni non possono essere imposte attese eccessive dei mezzi pubblici;

che dalle informazioni assunte presso la prefettura di Arezzo risulta che i maggiori istituti scolastici medi e superiori compresi nel bacino di utenza della LFI S.p.a. terminano le proprie lezioni in un orario compreso tra le ore 13,10 e le ore 13,30;

che pertanto, pur tenendo conto delle esigenze di LFI S.p.a. di riposizionamento dei mezzi dopo lo sciopero, appare congruo fissare l'inizio della fascia pomeridiana di garanzia alle ore 12,30, onde evitare eccessivi disagi ai minori studenti presso gli istituti scolastici della Val di Chiana e del Casentino, bacino di utenza della LFI di Arezzo;

che la suesposta valutazione, ovviamente, non trova ingresso per ciò che concerne il periodo estivo di chiusura degli edifici scolastici, di talché per detto periodo appare opportuno — nella citata ottica del contemperamento tra i diritti costituzionali della persona — aderire alle originarie proposte delle organizzazioni sindacali, individuando la fascia oraria di garanzia nel periodo 18 - 21 (tanto, considerato che la fascia «pomeridiana» 11 - 14 da ultimo proposta dalle organizzazioni sindacali non assicurerebbe il rientro alle proprie abitazioni dei lavoratori pendolari);

Formula

ai sensi art. 13, comma 1, lettera *a)*, legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la seguente regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero del personale dipendente dell'azienda LFI S.p.a. di Arezzo.

Art. 1.

Prestazioni indispensabili

1.1. *Personale viaggiante*

Giorni feriali, compreso sabato, e festivi

Devono essere garantiti tutti i servizi automobilistici e ferroviari viaggiatori in partenza entro le seguenti fasce orarie:

a) nel periodo 11 settembre - 14 giugno 6 - 9 e 12,30 - 15,30;

b) nel periodo 15 giugno - 10 settembre 6 - 9 e 18 - 21.

Le corse automobilistiche e i treni che sono avviate/i nelle fasce di cui sopra perverranno fino al capolinea garantendo il servizio completo (salita e discesa passeggeri) normalmente previsto.

Allo stesso modo, le corse automobilistiche ed i treni in svolgimento all'ora di avvio dell'agitazione saranno regolarmente condotte/i fino al capolinea ove il servizio potrà cessare per l'adesione allo sciopero;

B) dovranno essere garantite/i eventuali corse automobilistiche e treni a vuoto necessarie/i alla riallocazione dei mezzi nelle ubicazioni nelle quali questi debbono trovarsi all'atto della conclusione dello sciopero;

C) i tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi (ad esempio nel caso di settore ferroviario l'invio di materiale vuoto tra località di servizio) non devono compromettere il regolare svolgimento del servizio nor-

malmente programmato all'interno delle fasce garantite (così come individuato nei paragrafi precedenti) e la pronta riattivazione dello stesso al termine dello sciopero;

D) devono essere garantiti i treni merci programmati qualora sia previsto il trasporto di merci deperibili, di sostanze pericolose e/o di animali vivi, nonché i treni straordinari per servizio viaggiatori programmati per fini promozionali o turistici;

E) al fine di ottemperare a quanto sopra scritto e non compromettere la sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario, deve essere garantito il presenziamento degli impianti interessati onde permettere l'arrivo a destinazione dei treni in linea prima dell'inizio dello sciopero. Pertanto dovrà essere presente:

1) almeno un capostazione per ogni stazione normalmente presenziata;

2) almeno un manovratore o deviatore per ogni stazione normalmente presenziata;

3) almeno un D.P.C./D.C.O. per dirigere la circolazione sulle linee sociali;

F) dopo l'effettuazione delle corse automobilistiche e dei treni garantite/i deve essere assicurato, quanto prima, l'eventuale rientro del personale in sciopero nella propria residenza di servizio; a tale scopo, nel settore ferroviario, si potrà provvedere attraverso l'effettuazione di un treno straordinario ad orario libero fuori servizio per ciascuna linea, la cui traccia oraria sia sufficientemente discosta da quella di treni ordinari viaggiatori;

G) le prestazioni indispensabili di cui sopra vengono aggiornate a richiesta dell'azienda e formano oggetto di negoziato preventivo con le organizzazioni sindacali.

1.2. *Settore autolinee: addetti alla manutenzione ed all'officina-deposito*

In caso di sciopero dovrà essere assicurata la sicurezza, la funzionalità ed il ripristino, in caso di guasti, degli automezzi in genere. Dovranno, quindi, essere garantiti:

Giorni feriali, compreso sabato

deposito:

pronto intervento di almeno un responsabile e presenziamento minimo (almeno un responsabile) degli impianti di deposito volto a garantire la funzionalità degli automezzi;

1.3. *Settore ferroviario: addetti alla manutenzione, agli impianti fissi ed all'officina deposito*

In caso di sciopero dovrà essere assicurata la sicurezza, la funzionalità ed il ripristino, in caso di guasti, delle linee, degli impianti e dei rotabili in genere. Dovranno essere garantiti:

a) giorni feriali, compreso sabato

Mattina:

- manutenzione: pronto intervento di almeno due operai per ogni linea sociale;

- impianti elettrici, sicurezza e segnalamento: pronto intervento di almeno due operai per ogni linea sociale;

- deposito-officina: pronto intervento di almeno un responsabile e presenziamento minimo (almeno tre operai di cui uno abilitato alla scorta) degli impianti di deposito/officina volto a garantire la funzionalità dei rotabili in servizio ai treni;

Sera:

- manutenzione: pronto intervento di almeno due operai per ogni linea sociale;

- impianti elettrici, sicurezza e segnalamento: pronto intervento di almeno due operai per ogni linea sociale;

- deposito-officina: pronto intervento di un responsabile e un operaio abilitato alla scorta secondo il turno di reperibilità in vigore;

b) giorni festivi

Mattina:

- impianti elettrici, sicurezza e segnalamento: pronto intervento di un operaio per ogni linea sociale secondo il turno di reperibilità in vigore;

- deposito-officina: pronto intervento di un responsabile secondo il turno di reperibilità in vigore;

Sera:

- impianti elettrici, sicurezza e segnalamento: pronto intervento di un operaio per ogni linea sociale;

- deposito-officina: pronto intervento di un responsabile secondo il turno di reperibilità in vigore.

Dispone

la trasmissione della presente delibera all'azienda LFI S.p.a. di Arezzo e alle organizzazioni sindacali presenti in azienda, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei trasporti e al prefetto di Arezzo, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281 nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione;

Dispone inoltre

la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2006

Il presidente: MARTONE

06A09044

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gelliprim orale»

Provvedimento n. 170 del 30 agosto 2006

Specialità medicinale per uso veterinario GELLIPRIM orale.

Confezioni:

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102074046;

flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 102074010;

tanica da 5 litri - A.I.C. n. 102074073;

tanica da 10 litri - A.I.C. n. 102074085.

Titolare A.I.C.: lntervet Productions S.r.l., con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - aggiornamento parte II dossier di tecnica farmaceutica e validità dopo prima apertura.

Si autorizza l'aggiornamento della parte II del dossier di tecnica farmaceutica relativamente al rapporto degli eccipienti acqua/etilenglicole.

La composizione ora autorizzata è la seguente:

principi attivi: solfadiazina 20 g, trimetoprim 4 g (invariati);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

La validità ora autorizzata è la seguente:

confezione integra: 60 mesi;

dopo la prima apertura: 30 giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta. L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, relativamente alla validità dopo la prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09078

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ivomec Premix».

Provvedimento n. 178 dell'11 settembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario IVOMEC PREMIX nelle confezioni:

sacco da 333 g - A.I.C. n. 102441021;

sacco da 5 kg - A.I.C n. 102441033;

sacco da 25 kg - A.IC n. 102441019.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale n. 00221300288.

Modifica: variazione Tipo II: riduzione tempi di sospensione per la specie suina.

È autorizzata la variazione Tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente la riduzione dei tempi di sospensione da 27 a 13.

Pertanto i tempi di sospensione ora autorizzati sono:

suini - carni e visceri: 13 giorni.

È inoltre autorizzato il periodo di validità dopo la prima apertura pari a 3 mesi. Resta comunque invariata la validità del prodotto (24 mesi).

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, per quanto attiene la validità dopo la prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09077

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amplital Vet Premix».

Provvedimento n. 179 del 21 settembre 2006

Premiscela per alimenti medicamentosi: AMPLITAL VET PREMIX.

Confezionie: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102497017.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via dei Giardini 4, codice fiscale n. 02117690152.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 2 «Modifica nome prodotto finito».

Si autorizza la variazione della denominazione della premiscela per alimenti medicamentosi in AMIPIDIETAN. Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09076

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Vecoxan».

Provvedimento n. 180 del 21 settembre 2006

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0113/X/001.

Specialità medicinale per uso veterinario VECOXAN 2,5 mg/ml sospensione orale.

Confezioni:

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 102891013;

flacone da 2,5 litri - A.I.C. n. 102891025;

flacone da 5 litri - A.I.C. n. 102891037.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag S.p.a., con sede in Milano, via Michelangelo Buonarroti 23 - codice fiscale n. 00962280590.

Oggetto del provvedimento: richiesta di estensione d'uso ai bovini.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, l'estensione d'uso alla specie bovini.

Specie di destinazione: ovini (agnelli) e bovini (vitelli).

Indicazioni terapeutiche:

nell'agnello: trattamento preventivo delle infezioni coccidiche provocate da Eimeria crandallis ed E. ovinoidalis;

nel vitello: trattamento preventivo delle infezioni coccidiche provocate da Eimeria bovis ed E. zuernii.

Tempi di sospensione:

carni:

agnelli: zero giorni;

vitelli: zero giorni.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha decorrenza immediata.

06A09075

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tiamulina 45% Novartis Animal Health S.p.a.».

Provvedimento n. 181 del 21 settembre 2006

Medicinale veterinario prefabbricato: TIAMULINA 45% NOVARTIS ANIMAL HEALTH S.p.a. nelle confezioni:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102681018;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102681020,

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a., con sede legale in Origgio (Varese), largo Boccioni n. 1, codice fiscale n. 02384400129.

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo I: richiesta nuove confezioni.

In sostituzione delle confezioni del medicinale veterinario prefabbricato indicato in oggetto e rinunciate dalla ditta:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102681018;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102681020,
è autorizzata l'immissione in commercio delle nuove confezioni del medicinale suddetto, di seguito indicate:

bustina da 55,6 g - A.I.C. n. 102681044;

bustina da 111,2 g - A.I.C. n, 102681057;

sacchetto da 1112 g - A.I.C. n. 102681069.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09074

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Bactroban».

Estratto provvedimento UPC/II/2401 del 14 settembre 2006

Specialità medicinale: BACTROBAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 028978029/M - 2% crema 1 tubo 1 g;

A.I.C. n. 028978031/M - 2% crema 1 tubo 15 g;

A.I.C. n. 028978043/M - 2% crema 1 tubo 30 g

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica di stabilità del bulk e test di controllo del prodotto intermedio.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del prowedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08991

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Trusopt».

Estratto provvedimento UPC/II/2402 del 14 settembre 2006

Specialità medicinale: TRUSOPT.

Confezioni:

031848017/M - soluzione oftalmica 2% 5 ml in contenitore ocumeter plus.

Titolare A:I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica dell'intervallo del volume di riempimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08990

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Yarina».

Estratto provvedimento UPC/II/2403 del 14 settembre 2006

Specialità medicinale: YARINA.

Confezioni:

034783011/M - 21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/al;

034783023/M - 3x21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/al;

034783035/M - 6x21 compresse rivestite con film in blister;

034783047/M - 13x21 compresse rivestite con film in blister.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifiche minori della sintesi e al batch size degli intermedi del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08989

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Yasmin».

Estratto provvedimento UPC/II/2404 del 14 settembre 2006

Specialità medicinale: YASMIN.

Confezioni:

035023011/M - 21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/al;

035023023/M - 3x21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/al chiuso;

035023035/M - 6x21 compresse rivestite con film in blister;

035023047/M - 13x21 compresse rivestite con film in blister.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifiche minori della sintesi e al batch size degli intermedi del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08988

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Ketesse».

Estratto provvedimento UPC/II/2427 del 20 settembre 2006

Specialità medicinale: KETESSE.

Confezioni:

033635018/M - 20 compresse 12,5 mg;

033635020/M - 40 compresse 12,5 mg;

033635032/M - 20 compresse 25 mg.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: ES/H/0101/001-003/W023.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento della parte IIC1 e IC1 del dossier.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08985

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Enantyum».

Estratto provvedimento UPC/II/2428 del 20 settembre 2006

Specialità medicinale: ENANTYUM.

Confezioni:

033656012/M - 20 compresse 12,5 mg;

033656024/M - 40 compresse 12,5 mg;

033656036/M - 20 compresse 25 mg.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Menarini S.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: ES/H/0100/001-003/W023.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento della parte IIC1 e IC1 del dossier.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente prowedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08986

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Dexoket».

Estratto provvedimento UPC/II/2429 del 20 settembre 2006

Specialità medicinale: DEXOKET.

Confezioni:

034043012/M - 20 compresse film-rivestite 12,5 mg;

034043024/M - 40 compresse film-rivestite 12,5 mg;

034043036/M - 20 compresse film-rivestite 25 mg.

Titolare A.I.C: Laboratori Guidotti S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: ES/H/0101/001-003/W023.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento della parte IIC1 e IC1 del dossier.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente prowedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08987

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Citalopram Hexal».

Estratto provvedimento UPC/II/2430 del 26 settembre 2006

Specialità medicinale: CITALOPRAM HEXAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 036367124/M - 12 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 20 mg;

A.I.C. n. 036367136/M - 14 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 20 mg;

A.I.C. n. 036367148/M - 20 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 20 mg;

A.I.C. n. 036367151/M - 28 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 20 mg;

A.I.C. n. 036367163/M - 50 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 20 mg;

A.I.C. n. 036367175/M - 56 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 20 mg;

A.I.C. n. 036367187/M - 98 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 20 mg;

A.I.C. n. 036367199/M - 100 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 20 mg;

A.I.C. n. 036367201/M - 250 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 20 mg;

A.I.C. n. 036367213/M - 100x1 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 20 mg;

A.I.C. n. 036367225/M - 250x1 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 20 mg;

A.I.C. n. 036367340/M - 14 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 40 mg;

A.I.C. n. 036367353/M - 20 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 40 mg;

A.I.C. n. 036367365/M - 28 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 40 mg;

A.I.C. n. 036367377/M - 50 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 40 mg;

A.I.C. n. 036367389/M - 56 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 40 mg;

A.I.C. n. 036367391/M - 98 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 40 mg;

A.I.C. n. 036367403/M - 100 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 40 mg;

A.I.C. n. 036367415/M - 100x1 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 40 mg,

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0366/001,003/II/010.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.9

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08992

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1032 del 27 settembre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Laboratori Farmaceutici Vita S.r.l., (codice fiscale n. 09733760152), con sede legale e domicilio fiscale in via Pietro Mascagni, 2 - 20122 Milano.

Medicinale: AMILANE.

Confezioni:

A.I.C. n. 033515014 - «100 mg compresse» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 033515026 - «200 mg compresse» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 033515040 - «400 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite (sospesa).

Medicinale: BENESTAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027878014 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 027878026 - «5 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 20 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 027878038 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 027878040 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse (sospesa)

Medicinale: MIOREL.

Confezioni:

A.I.C. n. 032979015 - «4 mg» 20 capsule rigide (sospesa);

A.I.C. n. 032979027 - «4 mg/2ml» soluzione iniettabile 6 fiale (sospesa),

sono ora trasferite alla società Aventis Pharma S.p.a. (codice fiscale n. 00832400154), con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Turr, 5 - 20100 Milano.

Con conseguente modifica della denominazione sociale in Sanofi-Aventis S.p.a. e della sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio 37/B - 20158 Milano.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1033 del 27 settembre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Sanofi-Synthelabo S.p.a. (codice fiscale 06685100155) con sede legale e domicilio fiscale in via Messina, 38 - 20154 Milano:

Medicinale: AGRADIL

Confezione: A.I.C. n. 024751012 - «100 mg capsule rigide» 20 capsule;

Medicinale: ASPEGIC.

Confezioni:

A.I.C. n. 022619035 - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 flaconi polvere + 6 fiale solvente 2,5 ml;

A.I.C. n. 022619062 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 flaconi polvere + 6 fiale solvente 5 ml;

A.I.C. n. 022619086 - «500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 022619100 - «1 g polvere per soluzione orale» 20 bustine.

Medicinale: BIDIABE

Confezione: A.I.C. n. 019751027 - «125 mg + 30 mg compresse» 20 compresse;

Medicinale: BIMIXIN

Confezioni:

A.I.C. n. 008477061 - «25.000 UI + 2.500 UI compresse» 16 compresse;

A.I.C. n. 008477073 - «150.000 UI + 15.000 UI sciroppo» 1 flacone da 60 ml.

Medicinale: BIOFLORIN

Confezioni:

A.I.C. n. 024274019 - 25 capsule;

A.I.C. n. 024274021 - BB flacone polvere 30 g (sospesa).

Medicinale: CARDIRENE.

Confezioni;

A.I.C. n. 028717015 - «160 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 028717027 - «300 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 028717039 - «100 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 028717041 - «75 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine.

Medicinale: CARPANTIN.

Confezione: A.I.C. n. 023386042 - «Sciroppo» flacone 160 g.

Medicinale: CHAMPIONYL.

Confezioni

A.I.C. n. 022575017 - «50 mg capsule rigide» 30 capsule rigide;

A.I.C. n. 022575029 - «100 mg/2ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 022575056 - «200 mg compresse» 15 compresse.

Medicinale: CORDARONE.

Confezioni:

A.I.C. n. 025035015 - «200 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 025035027 - «150 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale.

Medicinale: DANATROL.

Confezioni:

A.I.C. n. 025021041 - «100 mg capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 025021054 - «200 mg capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 025021066 - «50 mg capsule rigide» 30 capsule.

Medicinale: DENIBAN

Confezione: A.I.C. n. 027491012 - «50 mg compresse» 12 compresse.

Medicinale: DEPAMIDE.

Confezione: A.I.C. n. 023105036 - «300 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse.

Medicinale: DEURSIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 023605013 - «50 mg capsule rigide» 20 capsule rigide (sospesa);

A.I.C. n. 023605025 - «50 mg capsule rigide» 40 capsule rigide (sospesa);

A.I.C. n. 023605037 - «50 mg capsule rigide» 60 capsule rigide (sospesa);

A.I.C. n. 023605076 - «150 mg capsule rigide» 20 capsule rigide;

A.I.C. n. 023605088 - «150 mg capsule rigide» 30 capsule rigide (sospesa);

A.I.C. n. 023605090 - «150 mg capsule rigide» 40 capsule rigide (sospesa);

A.I.C. n. 023605102 - «300 mg capsule rigide» 10 capsule rigide (sospesa);

A.I.C. n. 023605114 - «300 mg capsule rigide» 20 capsule rigide;

A.I.C. n. 023605126 - «450 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule rigide a rilascio prolungato (sospesa);

A.I.C. n. 023605138 - «450 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule rigide a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 023605140 - «225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule rigide a rilascio prolungato (sospesa);

A.I.C. n. 023605153 - «225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule rigide a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 023605165 - «225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule rigide a rilascio prolungato (sospesa);

A.I.C. n. 023605177 - «225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 40 capsule rigide a rilascio prolungato (sospesa).

Medicinale: DICYNONE.

Confezioni:

A.I.C. n. 020917011 - «250 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 020917023 - «250 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 fiale 2 ml.

Medicinale: DIESIS.

Confezioni:

A.I.C. n. 028205019 - «20 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule;

A.I.C. n. 028205033 - «40 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule;

A.I.C. n. 028205058 - «60 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule.

Medicinale: DILADEL.

Confezioni:

A.I.C. n. 025275013 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 50 compresse;

A.I.C. n. 025275025 - «120 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse;

A.I.C. n. 025275037 - «300 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule;

A.I.C. n. 025275049 - «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 36 capsule.

Medicinale: DITROPAN.

Confezione A.I.C. n. 025190012 - «5 mg compresse» 30 compresse;

Medicinale: FLECTADOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 022620165 - «500 mg/2,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 flaconcini polvere +6 fiale solventi da 2,5 ml

A.I.C. n. 022620191 - «1 g/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 flaconcini polvere + 6 fiale solventi da 5 ml;

A.I.C. n. 022620215 - «500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 022620227 - «1000 mg polvere per soluzione orale» 10 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 022620239 - «1000 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine.

Medicinale: FLUTAMIDE SYNTHELABO.

Confezione A.I.C. n. 033257015 - 30 compresse 250 mg (sospesa).

Medicinale: IDROLONE.

Confezione A.I.C. n. 023277041 - «10 mg capsule molli» 20 capsule.

Medicinale: KAYEXALATE.

Confezione A.I.C. n. 021394022 - «100 mg/g polvere per sospensione orale» flacone 454 g.

Medicinale: KERLON.

Confezione A.I.C. n. 025317013 - «20 mg compresse rivestite» 28 compresse.

Medicinale: KRENOSIN.

Confezione A.I.C. n. 028990012 - «6 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 6 flaconcini 2 ml.

Medicinale: LIOTON.

Confezioni:

A.I.C. n. 024946030 - «500 UI gel» tubo da 50 g (sospesa);

A.I.C. n. 024946042 - «100.000 UI/100 g gel» tubo da 50 g.

Medicinale: MICOMICEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 025216019 - tubo pomata derm. 30 g (sospesa);

A.I.C. n. 025216021 - emulsione tubo 30 g (sospesa);

A.I.C. n. 025216033 - lozione flac 30 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025216045 - crema vag tubo 78 g 12 applic;

A.I.C. n. 025216072 - 6 ovuli vaginali 100 mg;

A.I.C. n. 025216084 - 60 ml schiuma vaginale 1%.

Medicinale: MIGPRIV.

Confezione A.I.C. n. 029474018 - «900 mg + 10 mg polvere per soluzione orale» 6 bustine.

Medicinale: MUCO 4.

Confezioni:

A.I.C. n. 027425091 - «37,4 mg granulato» 30 bustine

A.I.C. n. 027425127 - «37,4 mg/5ml sospensione orale» flacone 120 ml.

Medicinale: NIOTAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 031850011 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 031850023 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Medicinale: NOPRON.

Confezioni:

A.I.C. n. 025566047 - «230 mg/100 g sciroppo» flacone 200 g;

A.I.C. n. 025566050 - «30 mg compresse rivestite» 30 compresse

Medicinale: OSMOLAC EPS.

Confezioni:

A.I.C. n. 027061023 - «10 g granulato» 20 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 027061035 - «66,7 g/100 ml sciroppo» flacone 200 ml (sospesa).

Medicinale: PLAQUENIL.

Confezione A.I.C. n. 013967031 - «200 mg compresse rivestite» 25 compresse.

Medicinale: PLEIAMIDE.

Confezione A.I.C. n. 026100040 - «125 mg + 400 mg compresse rivestite» 40 compresse rivestite.

Medicinale: SEREPRILE.

Confezioni:

A.I.C. n. 023402011 - «100 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 023402023 - «100 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 2 ml.

Medicinale: SOLIAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 033462019 - «100 mg compresse» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 033462021 - «200 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033462045 - «400 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 033462058 - «100 mg/ml soluzione orale» flacone 60 ml + siringa per somministrazione orale 5 ml (sospesa).

Medicinale: STILNOX.

Confezioni:

A.I.C. n. 026695015 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 026695027 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse (sospesa).

Medicinale: SUCRAMAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 025724030 - «1 g granulato per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 025724055 - «2 g granulato per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 025724067 - «1 g compresse» 40 compresse.

Medicinale: TIKLID.

Confezione A.I.C. n. 024453021 - «250 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Medicinale: TILDIEM.

Confezioni:

A.I.C. n. 025278019 - «60 mg compresse a rilascio modificato» blister 50 compresse a rilascio modificato;

A.I.C. n. 025278045 - «100 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconi (sospesa);

A.I.C. n. 025278058 - «120 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse;

A.I.C. n. 025278060 - «300 mg capsule a rilascio prolungato» blister 14 capsule a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 025278072 - «200 mg capsule a rilascio prolungato» blister 36 capsule a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 025278084 - «50 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 fiale + 5 fiale.

Medicinale: TRAMADOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034075010 - «50 mg caspu le» 20 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 034075022 - «100 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml (sospesa).

Medicinale: XATRAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 027314018 - «2,5 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 027314020 - «5 mg compresse rivestite rilascio prolungato» 20 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 027314044 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

A.I.C. n. 027314057 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse (sospesa).

Sono ora trasferite alla società Aventis pharma S.p.A. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Turr, 5 - 20100 Milano.

Con conseguente variazione della denominazione sociale in Sanofi-Aventis S.p.A. e della sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio 37/B - 20158 Milano.

Con contestuale variazione della sopracitata denominazione di medicinale in Flutamide Sanofi-Aventis.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1034 del 27 settembre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Inverni Della Beffa S.p.A. (codice fiscale 02301090169) con sede legale e domicilio fiscale in Galleria Passarella, 2 - Milano.

Medicinale: AMIACT.

Confezioni:

A.I.C. n. 033516016 - «100 mg compresse» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 033516028 - «200 mg compresse» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 033516042 - «400 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite (sospesa).

Medicinale: ANGIZEM.

Confezioni:

A.I.C. n. 025280025 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 50 compresse a rilascio modificato;

A.I.C. n. 025280037 - «50 mg/2,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 fiale polvere + 5 fiale solvente;

A.I.C. n. 025280049 - «120 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse;

A.I.C. n. 025280052 - «300 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule rigide a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 025280064 - «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 36 capsule rigide a rilascio prolungato.

Medicinale: IUVACOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 025285014 - «10 mg compresse» 40 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 025285053 - «50 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 025285065 - «50 mg/10 ml soluzione orale» 10 flaconcini (sospesa).

Medicinale: MIGRAPRIM.

Confezione A.I.C. n. 033435013 - «900 mg + 10 mg polvere per soluzione orale» 6 bustine.

Medicinale: MITTOVAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 026670024 - «2,5 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 026670036 - «5 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 20 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 026670048 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 026670051 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse.

Medicinale: MUSCORIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 015896018 - «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 015896020 - «4 mg capsule rigide» 20 capsule;

A.I.C. n. 015896032 - «0,25% unguento» tubo da 30 g;

A.I.C. n. 015896044 - «0,25% crema» tubo da 30 g;

A.I.C. n. 015896069 - «0,25% schiuma cutanea» contenitore sotto pressione da 30 ml.

Medicinale: MUSCORIL TRAUMA.

Confezione A.I.C. n. 022482020 - «0,1% + 1% crema» tubo 30 g.

Medicinale: SOFIAN

Confezione A.I.C. n. 027570011 - 12 compresse 50 mg (sospesa).

Medicinale: SUCRALFIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 025822014 - «1 g granulato per sospensione orale» 30 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 025822026 - «1 g compresse» 40 compresse;

A.I.C. n. 025822040 - 1 flac. sospensione OS 200 ml 20%

A.I.C. n. 025822053 - «2 g granulato per sospensione orale» 30 bustine.

Sono ora trasferite alla società Aventis Pharma S.p.A. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in Piazzale Turr, 5 - 20100 Milano.

Con conseguente variazione della denominazione sociale in Sanofi-Aventis S.p.A. e della sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio 37/B - 20158 Milano.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1035 del 28 settembre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Pharmacia Italia S.p.A. (codice fiscale 03004600965) con sede legale e domicilio fiscale in via Robert Koch 1.2 - 20152 Milano.

Medicinale: ADESITRIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 026068015 - «5 mg cerotti transdermici» 15 cerotti transdermici;

A.I.C. n. 026068027 - «10 mg cerotti transdermici» 15 cerotti transdermici;

A.I.C. n. 026068039 - «15 mg cerotti transdermici» 15 cerotti transdermici;

Medicinale: ADRIBLASTINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 022393033 - «10 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 5 ml;

A.I.C. n. 022393045 - «50 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere;

A.I.C. n. 022393058 - «10 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone 5 ml;

A.I.C. n. 022393060 - «50 mg/25 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone 25 ml;

A.I.C. n. 022393084 - «200 mg/100 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone 100 ml.

Medicinale: AMPLITAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 020121036 - «500 mg capsule rigide» 12 capsule;

A.I.C. n. 020121048 - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala 2,5 ml;

A.I.C. n. 020121087 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala 4 ml;

A.I.C. n. 020121101 - BB gocce orali 20 ml 10% (sospesa);

A.I.C. n. 020121113 - «250 mg/5 ml sospensione orale» flacone 60 ml;

A.I.C. n. 020121137 - «1 g compresse» 12 compresse.

Medicinale: ARNEXIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034827016 - «0,25 mg compresse» 20 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 034827028 - «0,50 mg compresse» 20 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 034827030 - «1 mg compresse» 20 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 034827042 - «0,75 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml (sospesa).

Medicinale: ARTROTEC.

Confezioni:

A.I.C. n. 029757010 - 30 compresse 50 mg + 200 mcg;

A.I.C. n. 029757022 - 10 compresse 50 mg + 200 mcg (sospesa);

A.I.C. n. 029757034 - 60 compresse 50 mg + 200 mcg (sospesa).

Medicinale: BASSADO.

Confezione A.I.C. n. 021635065 - «100 mg compresse» 10 compresse.

Medicinale: CABASER.

Confezioni:

A.I.C. n. 031128010 - «1 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 031128022 - «2 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 031128034 - «4 mg compresse» 16 compresse (sospesa).

Medicinale: CARBOPLATINO PHARMACIA ITALIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 032776015 - «50 mg/5 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 5 ml;

A.I.C. n. 032776027 - «150 mg/15 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 15 ml,

A.I.C. n. 032776039 - «450 mg/45 ml soluzione per infusione endovenosa» flacone 45 ml.

Medicinale: CAVERJECT.

Confezioni:

A.I.C. n. 029561038 - «10 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile»1 flacone polvere + 1 siringa preriempita da 1 ml;

A.I.C. n. 029561040 - «20 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 siringa preriempita da 1 ml;

A.I.C. n. 029561053 - «10 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flac da 10 mcg+ 5 fiale da 1 ml;

A.I.C. n. 029561065 - «20 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flac da 20 mcg+5 fiale da 1 ml;

A.I.C. n. 029561103 - «5 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile»1 flacone + 1 siringa preriempita da 1 ml;

A.I.C. n. 029561115 - «5 Mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flac da 5 mcg+5 fiale da 1 ml.

Medicinale: CEFAMEZIN.

Confezione:

A.I.C. n. 022662011 - «10 mcg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 022662062 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 022662098 - «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2 ml;

022662124 - «1000 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml.

Medicinale: CISPLATINO PHARMACIA ITALIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 032775013 - «10 mg/10 ml soluzione per infusione» 1 flacone 10 ml;

A.I.C. n. 032775025 - «50 mg/50 ml soluzione per infusione» 1 flacone 50 ml;

A.I.C. n. 032775037 - «100 mg/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone 100 ml (sospesa).

Medicinale: CLEOCIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 028535019 - «2% cremavaginale» tubo 40 g;

A.I.C. n. 028535021 - «2% crema vaginale» tubo 21 g (sospesa).

Medicinale: DALACIN C.

Confezioni:

A.I.C. n. 022633059 - «150 mg capsule rigide» 12 capsule;

A.I.C. n. 022633085 - «300 mg capsule rigide» 24 capsule (sospesa).

Medicinale: DALACIN T.

Confezioni:

A.I.C. n. 025314016 - «1 g/100 ml soluzione cutanea» flacone 30 ml;

A.I.C. n. 025314030 - «1 g/100 g emulsione cutanea» flacone 30 ml;

A.I.C. n. 025314042 - «1 g/100 g gel» tubo 30 g.

Medicinale: DAUNOBLASTINA.

Confezione A.I.C. n. 021035023 - «20 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile»1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 10 ml.

Medicinale: DEALGIC.

Confezioni:

A.I.C. n. 028943013 - «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule;

A.I.C. n. 028943025 - «100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule;

A.I.C. n. 028943037 - 5 fiale 75 mg 3 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028943049 - tubo 50 g gel 1% (sospesa).

Medicinale: DEB.

Confezione A.I.C. n. 022526026 - «soluzione vaginale» 5 flaconi 150 ml.

Medicinale: DISGREN.

Confezione A.I.C. n. 028502019 - «300 mg capsule rigide» 30 capsule (sospesa).

Medicinale: DOSTINEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 028988018 - «0,5 mg compresse» 2 compresse;

A.I.C. n. 028988020 - «0,5 mg compresse» 4 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 028988032 - «0,5 mg compresse» 8 compresse.

Medicinale: EPARGRISEOVIT.

Confezioni:

A.I.C. n. 013092010 - AD 6 fiale I + 6 fiale II;

A.I.C. n. 013092022 - BB 6 fiale I + 6 fiale II.

Medicinale: EPOSERIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 025198019 - «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025198021 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025198033 - «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 025198045 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 025198058 -«2 g polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino.

Medicinale: ESAPENT.

Confezione A.I.C. n. 027617012 - «500 mg capsule molli» 30 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 027617024 - «1 g capsule molli» 20 capsule.

Medicinale: FARMORUBICINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 025197031 -«10 mg/5 ml polvere e solvente per infusione endovenosa ed endovescicale»1 flacone polvere + 1 fiala solvente 5 ml;

A.I.C. n. 025197043 - «50 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa ed endovescicale» 1 flacone di polvere;

A.I.C. n. 025197068 - «10 mg/5 ml soluzione per infusione endovenosa ed endovescicale» 1 flacone da 5 ml;

A.I.C. n. 025197070 - «50 mg/25 ml soluzione per infusione endovenosa ed endovescicale» 1 flacone da 25 ml;

A.I.C. n. 025197082 - «200 mg/100 ml soluzione per infusione»1 flacone da 100 ml.

Medicinale: FENTANEST.

Confezione A.I.C. n. 020473029 - «0,1 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml.

Medicinale: FUROIC.

Confezioni:

A.I.C. n. 028173019 - «15 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini polvere + 5 fiale solvente (sospesa);

A.I.C. n. 028173021 - «50 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 flaconcini polvere + 6 fiale solvente;

A.I.C. n. 028173033 - 30 compresse 15 mg.

Medicinale: KILIOS.

Confezione A.I.C. n. 021586033 - 30 compresse 1 g.

Medicinale: LASTET.

Confezioni:

A.I.C. n. 029370018 - «25 mg capsule molli» 40 capsule;

A.I.C. n. 029370020 - «50 mg capsule molli» 20 capsule;

A.I.C. n. 029370032 - «100 mg capsule molli» 10 capsule;

A.I.C. n. 029370044 - «100 mg/5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml.

Medicinale: LEPTOFEN.

Confezione A.I.C. n. 020472015 - IM IV 1 fialoide 10 ml.

Medicinale: LINCOCIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 020601023 - 12 capsule 500 mg;

A.I.C. n. 020601035 - «600 mg soluzione iniettabile» 1 fiala 2 ml + 1 siringa per iniezione;

A.I.C. n. 020601062 - «300 mg soluzione iniettabile» 1 fiala 1 ml + 1 siringa per iniezione.

Medicinale: LIPOZID.

Confezioni:

A.I.C. n. 025443060 - «600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 025443096 - «900 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Medicinale: MACMIROR.

Confezioni:

A.I.C. n. 020513014 - «250 mg compresse vaginali» 14 compresse;

A.I.C. n. 020513026 - «200 mg compresse rivestite» 20 compresse;

A.I.C. n. 020513038 - «10% crema vaginale» 1 tubo 30 g.

Medicinale: MACMIROR COMPLEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 023432014 - «10 g + 4.000.000 U.I. crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 023432038 - «500 mg + 200.000 U.I. ovuli» 12 ovuli.

Medicinale: METAKELFIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 022589016 - 10 compresse;

A.I.C. n. 022589028 - gocce orali 10 ml (sospesa).

Medicinale: MICUTRIN.

Confezione A.I.C. n. 022403164 - crema 30 g.

Medicinale: MINIDIAB.

Confezioni:

A.I.C. n. 022410017 - «5 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 022410029 - «5 mg compresse» 40 compresse (sospesa).

Medicinale: MYCOBUTIN.

Confezione A.I.C. n. 028426017 - «150 mg capsule rigide» 30 capsule.

Medicinale: NICIZINA.

Confezione A.I.C. n. 006340032 - 30 compresse 200 mg.

Medicinale: OH B12.

Confezione A.I.C. n. 016016065 - «5 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 3 fiale polvere + 3 fiale solvente 2 ml.

Medicinale: OLBETAM.

Confezione A.I.C. n. 025307024 - «250 mg capsule» 30 capsule.

Medicinale: PLATAMINE.

Confezioni:

A.I.C. n. 024772016 - «10 mg polvere per soluzione iniettabile» flacone 10 mg;

A.I.C. n. 024772028 - «25 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone;

A.I.C. n. 024772030 - «50 mg polvere per soluzione iniettabile» flacone 10 mg.

Medicinale: PROVERA.

Confezioni:

A.I.C. n. 020328136 - 50 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 020328151 - 30 compresse 250 mg;

A.I.C. n. 020328175 - 10 bustine granulari 500 mg;

A.I.C. n. 020328187 - 10 bustine granulari OS 1000 mg.

Medicinale: PROVERA G.

Confezioni:

A.I.C. n. 029037013 - 20 compresse 2,5 mg (sospesa);

A.I.C. n. 029037025 - «5 mg compresse»12 compresse;

A.I.C. n. 029037037 - «5 mg compresse» 25 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 029037049 - «10 mg compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 029037052 - 25 compresse 10 mg (sospesa).

Medicinale: SELOZIDE.

Confezione A.I.C. n. 024746012 - 30 compresse (sospesa).

Medicinale: SERMION.

Confezione A.I.C. n. 022460036 - «10 mg/ml polvere e solvente per soluzione orale» 1 flacone + 1 flacone solvente 30 ml + contagocce (sospesa);

A.I.C. n. 022460087 - «5 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 022460099 - «10 mg compresse rivestite» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 022460101 - «10 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 022460137 - «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 022460149 - «30 mg compresse rivestite con film» 50 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 022460152 - «30 mg compresse solubili» 30 compresse.

Medicinale: SIDEROGLOBINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 025785092 - 10 flaconcini orali 40 mg (sospesa);

A.I.C. n. 025785104 - 20 capsule 40 mg (sospesa).

Medicinale: SURALGAN.

Confezione A.I.C. n. 025996063 - 30 compresse 300 mg (sospesa).

Medicinale: WYCILLINA A.P.

Confezioni:

A.I.C. n. 009740010 - «600.000 U.I./2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 009740022 - «1.200.000 U.I./4 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso intramuscolare»1 flacone polvere + 1 fiala solvente 4 ml.

Medicinale: XANAX.

Confezioni:

A.I.C. n. 025980057 - «0,25 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 025980069 - «0,50 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 025980071 - «1 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 025980083 - «0,75 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Medicinale: ZAVEDOS.

Confezioni:

A.I.C. n. 027441017 - «5 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 5 ml;

A.I.C. n. 027441029 - «10 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone 10 mg;

A.I.C. n. 027441031 - «5 mg capsule rigide» flacone da 1 capsula;

A.I.C. n. 027441043 - «10 mg capsule rigide» flacone da 1 capsula;

A.I.C. n. 027441056 - «25 mg capsule rigide» flacone da 1 capsula;

A.I.C. n. 027441068 - «5 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 027441070 - «10 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino.

Sono ora trasferite alla società Pfizer Italia s.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in ss. 156, km 50 - 04010 Borgo San Michele - Latina.

Con conseguente variazione delle sopracitate denominazioni in:

Carboplatino Pfizer Italia

Cisplatino Pfizer Italia.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto di determinazione UPC 4687/2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede in via Messina, 38, Milano, con codice fiscale 06685100155:

Specialità medicinale: ADENOSCAN.

Confezione: A.I.C. n. 033245010 - 6 flaconcini 30 mg 10 ml iv.

Specialità medicinale: DIASTABOL.

Confezione:

A.I.C. n. 033243015 - 40 compresse 50 mg;

A.I.C. n. 033243027 - 40 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 033243039 - 15 compresse 50 mg;

A.I.C. n. 033243041 - 20 compresse 50 mg;

A.I.C. n. 033243054 - 30 compresse 50 mg;

A.I.C. n. 033243066 - 50 compresse 50 mg;

A.I.C. n. 033243078 - 60 compresse 50 mg;

A.I.C. n. 033243080 - 90 compresse 50 mg;

A.I.C. n. 033243092 - 120 compresse 50 mg;

A.I.C. n. 033243104 - 240 compresse 50 mg;

A.I.C. n. 033243116 - 15 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 033243128 - 20 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 033243130 - 30 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 033243142 - 50 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 033243155 - 60 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 033243167 - 90 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 033243179 - 120 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 033243181 - 240 compresse 100 mg,

Specialità medicinale: ELOXATIN.

Confezione:

A.I.C. n. 034411013 - 1 flaconcino 50 mg polvere per infusione ev;

A.I.C. n. 034411025 - 1 flaconcino 100 mg polvere per infusione ev.

Specialità medicinale: MIZOLLEN.

Confezione:

A.I.C. n. 032310017 - 10 compresse 10 mg blister;

A.I.C. n. 032310029 - 15 compresse 10 mg blister;

A.I.C. n. 032310031 - 30 compresse 10 mg blister;

A.I.C. n. 032310043 - 10 compresse 10 mg tubo securitainer;

A.I.C. n. 032310056 - 15 compresse 10 mg tubo securitainer;

A.I.C. n. 032310068 - 30 compresse 10 mg tubo securitainer;

A.I.C. n. 032310070 - 4 compresse 10 mg blister;

A.I.C. n. 032310082 - 7 compresse 10 mg blister;

A.I.C. n. 032310094 - 20 compresse 10 mg blister;

A.I.C. n. 032310106 - 50 compresse 10 mg blister;

A.I.C. n. 032310118 - 100 compresse 10 mg blister;

A.I.C. n. 032310120 - 4 compresse 10 mg tubo securitainer;

A.I.C. n. 032310132 - 7 compresse 10 mg tubo securitainer;

A.I.C. n. 032310144 - 20 compresse 10 mg tubo securitainer;

A.I.C. n. 032310157 - 50 compresse 10 mg tubo securitainer;

A.I.C. n. 032310169 - 100 compresse 10 mg tubo securitainer.

Specialità medicinale: SKELID.

Confezione: A.I.C. n. 031966017 - «200 mg compresse» 28 compresse.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Laboratori Farmaceutici Vita S.r.l., con sede in via Pietro Mascagni, 2 - Milano, con codice fiscale 09733760152:

Specialità medicinale: SKELTIL.

Confezione: A.I.C. n. 032171011 - 28 compresse 200 mg,

sono ora trasferite alla società: Aventis Pharma S.p.a., con sede in piazzale Turr, 5, Milano, con codice fiscale 00832400154,

con contestuale cambio di denominazione sociale e sede legale del nuovo titolare da Aventis Pharma S.p.a., piazzale Turr n. 5 - 20149 Milano a Sanofi - Aventis S.p.a., viale L. Bodio, 37/B - 20158 Milano.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto UPC 4697/2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Pharmacia Italia S.p.a., con sede in via Robert Koch, 1.2, Milano, con codice fiscale 03004600965:

Specialità medicinale: AROMASIN.

Confezione:

A.I.C. n. 034678019/M - 25 mg compresse rivestite 15 compresse in blister;

A.I.C. n. 034678021/M - 25 mg compresse rivestite 20 compresse in blister;

A.I.C. n. 034678033/M - 25 mg compresse rivestite 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 034678045/M - 25 mg compresse rivestite 90 compresse in blister;

A.I.C. n. 034678058/M - 25 mg compresse rivestite 100 compresse in blister;

A.I.C. n. 034678060/M - 25 mg compresse rivestite 120 compresse in blister;

Specialità medicinale: ARTILOG.

Confezione:

A.I.C. n. 034622011/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622023/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622035/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622047/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622050/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622062/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622074/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622086/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622098/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622100/M - 100 mg 10x10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622112/M - 100 mg 10x30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622124/M - 100 mg 10x50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622136/M - 100 mg 50x1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622148/M - 100 mg 100x1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622151/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622163/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622175/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622187/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622199/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622201/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622213/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622225/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622237/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622249/M - 100 mg ioxio capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622252/M - 100 mg 10x30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622264/M - 100 mg 10x50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622276/M - 100 mg 50x1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622288/M - 100 mg 100x1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622290/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622302/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622314/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622326/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622338/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622340/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622353/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622365/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622377/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622389/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622391/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622403/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622415/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622427/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622439/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622441/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622454/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622466/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622478/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622480/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622492/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622504/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622516/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622528/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622530/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622542/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622555/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622567/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034622579/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622581/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622593/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622605/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622617/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622629/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622631/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622643/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622656/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622668/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622670/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622682/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622694/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622706/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034622718/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622720/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622732/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622744/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622757/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622769/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622771/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622783/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622795/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622807/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622819/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622821/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622833/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034622845/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

Specialità medicinale: ARTROTEC.

Confezione:

A.I.C. n. 029757046/M - 10 compresse 75 mg + 200 mcg;

A.I.C. n. 029757059/M - 30 compresse 75 mg + 200 mcg;

Specialità medicinale: CAVERJECT.

Confezione:

A.I.C. n. 029561139/M - 2 cartucce di vetro a doppia camera con polvere e solvente per soluzione iniettabile da 10 mcg;

A.I.C. n. 029561141/M - 2 cartucce di vetro a doppia camera con polvere e solvente per soluzione iniettabile da 20 mcg;

Specialità medicinale: CELEBREX.

Confezioni:

A.I.C. n. 034624015/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624027/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624039/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624041/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624054/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624066/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624078/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624080/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624092/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624104/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624116/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624128/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624130/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624142/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624155/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624167/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624179/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624181/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624193/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624205/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624217/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624229/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624231/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624243/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624256/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624268/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624270/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624282/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624294/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624306/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624318/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624320/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624332/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624344/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624357/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624369/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624371/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624383/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624395/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624407/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624419/M - 100 mg 50X1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624421/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624433/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624445/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624458/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624460/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624472/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624484/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624496/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624508/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624510/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624522/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624534/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624546/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624559/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624561/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/Aclar;

A.I.C. n. 034624573/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624585/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624597/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624609/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624611/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624623/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624635/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624647/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624650/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624662/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624674/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624686/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624698/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624700/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/Aclar;

A.I.C. n. 034624712/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624724/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624736/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624748/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624751/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624763/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624775/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624787/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624799/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624801/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624813/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624825/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624837/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624849/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC.

Specialità medicinale: CLEOCIN.

Confezione: A.I.C. n. 028535033/M - 3 ovuli vaginali 100 mg.

Specialità medicinale: CORVERT.

Confezione A.I.C. n. 033298011/M - 1 flacone 10 ml.

Specialità medicinale: DETRUSITOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034168017/M - blister da 28 compresse rivestite con film da 1 mg;

A.I.C. n. 034168029/M - blister da 28 compresse rivestite con film da 2 mg;

A.I.C. n. 034168031/M - retard 1×7 capsule a rilascio prolungato in blister da 2 mg;

A.I.C. n. 034168043/M - retard 2×7 capsule a rilascio prolungato in blister da 2 mg;

A.I.C. n. 034168056/M - retard 4×7 capsule a rilascio prolungato in blister da 2 mg;

A.I.C. n. 034168068/M - retard 7×7 capsule a rilascio prolungato in blister da 2 mg;

A.I.C. n. 034168070/M - retard 12×7 capsule a rilascio prolungato in blister da 2 mg;

A.I.C. n. 034168082/M - retard 40×7 capsule a rilascio prolungato in blister da 2 mg;

A.I.C. n. 034168094/M - retard 10×2×4 capsule a rilascio prolungato in blister da 2 mg;

A.I.C. n. 034168106/M - retard 20×2×4 capsule a rilascio prolungato in blister da 2 mg;

A.I.C. n. 034168118/M - retard 40×2×4 capsule a rilascio prolungato in blister da 2 mg;

A.I.C. n. 034168120/M - retard 30 capsule a rilascio prolungato in flacone da 2 mg;

A.I.C. n. 034168132/M - retard 90 capsule a rilascio prolungato in flacone da 2 mg;

A.I.C. n. 034168144/M - retard 100 capsule a rilascio prolungato in flacone da 2 mg;

A.I.C. n. 034168157/M - retard 1×7 capsule a rilascio prolungato in blister da 4 mg;

A.I.C. n. 034168169/M - retard 2×7 capsule a rilascio prolungato in blister da 4 mg;

A.I.C. n. 034168171/M - retard 4×7 capsule a rilascio prolungato in blister da 4 mg;

A.I.C. n. 034168183/M - retard 7×7 capsule a rilascio prolungato in blister da 4 mg;

A.I.C. n. 034168195/M - retard 12×7 capsule a rilascio prolungato in blister da 4 mg;

A.I.C. n. 034168207/M - retard 40×7 capsule a rilascio prolungato in blister da 4 mg;

A.I.C. n. 034168219/M - retard 10×2×4 capsule a rilascio prolungato in blister da4 mg;

A.I.C. n. 034168221/M - retard 20×2×4 capsule a rilascio prolungato in blister da 4 mg;

A.I.C. n. 034168233/M - retard 40×2×4 capsule a rilascio prolungato in blister da 4 mg;

A.I.C. n. 034168245/M - retard 30 capsule a rilascio prolungato in flacone da 4 mg;

A.I.C. n. 034168258/M - retard 90 capsule a rilascio prolungato in flacone da 4 mg;

A.I.C. n. 034168260/M - retard 100 capsule a rilascio prolungato in flacone da 4 mg;

A.I.C. n. 034168272/M - retard 14×7 capsule a rilascio prolungato da 2 mg;

A.I.C. n. 034168284/M - retard 14×7 capsule a rilascio prolungato in blister da 4 mg.

Specialità medicinale: EDRONAX.

Confezioni:

A.I.C. n. 033632011/M - 20 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 033632023/M - 60 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 033632035/M - 20 compresse 2 mg;

A.I.C. n. 033632047/M - 60 compresse 2 mg.

Specialità medicinale: TAVU.

Confezioni:

A.I.C. n. 035403017/M - 1 flacone LPDL di gocce oftalmiche da 2,5 ml;

A.I.C. n. 035403029/M - 3 flaconi LDPL di gocce oftalmiche da 2,5 ml.

Specialità medicinale: VINCRISTINA PHARMICIA.

Confezione:

A.I.C. n. 033329018/M - 1 flacone 1 mg 1 ml;

A.I.C. n. 033329020/M - 1 flacone 2 mg 2 ml;

A.I.C. n. 0333290321M - 1 flacone 5 mg 5 ml.

Specialità medicinale: XALACOM.

Confezioni:

A.I.C. n. 035402015/M - 1 flacone LPDL di gocce oftalmiche da 2,5 ml;

A.I.C. n. 035402027/M -3 flaconi LDPL di gocce oftalmiche da 2,5 ml.

Specialità medicinale: XALATAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 033219015/M - 1 flacone gocce oftalmiche 0,005% 2,5 ml;

A.I.C. n. 033219027/M - 3 flaconi gocce oftalmiche 0,005% 2,5 ml.

Specialità medicinale: ZYVOXID.

Confezioni:

A.I.C. n. 035410012/M - 1 sacca 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035410024/M - 2 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035410036/M - 5 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035410048/M - 10 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035410051/M - 20 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035410063/M - 25 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

A.I.C. n. 035410075/M - 1 flacone di granuli per sospensione orale da 100 mg/5 ml;

A.I.C. n. 035410087/M - 1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410099/M - 1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410101/M - 1 flacone da 20 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410113/M - 1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410125/M - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410137/M - 1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 400 mg:

A.I.C. n. 035410149/M - 1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410152/M - 1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410164/M - 1 blister da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410176/M - 1 blister da 20 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410188/M - 1 blister da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410190/M - 1 blister da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410202/M - 1 blister da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410214/M - 1 blister da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 035410226/M - 1 blister da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410238/M - 1 blister da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410240/M - 1 blister da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410253/M - 1 blister da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410265/M - 1 blister da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410277/M - 1 blister da 100 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410289/M - 1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410291/M - 1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410303/M - 1 flacone da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410315/M - 1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410327/M - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410339/M - 1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410341/M - 1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;

A.I.C. n. 035410354/M - 1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 600 mg.

Sono ora trasferite alla società: Pfizer Ital1a S.r.l., con sede in S.S. 156 km 50, borgo San Michele, Latina, con codice fiscale 06954380157.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Da 06A09079 a 06A09084

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Influvac S».

Estratto provvedimento UPC/II/2439 del 27 settembre 2006

Specialità medicinale: INFLUVAC S.

Confezioni:

A.I.C. n. 028851133/M - 1 fiala siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 028851145/M - 10 fiale siringhe preriempite 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0137/001/II/027.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento dei metodi di produzione e dei metodi analitici.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08997

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Vacciflu».

Estratto provvedimento UPC/II/2440 del 27 settembre 2006

Specialità medicinale: VACCIFLU.

Confezioni:

A.I.C. n. 036839013/M - «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempite da 0,5 ml;

A.I.C. n. 036839025/M - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0581/001/II/004.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica dei metodi di produzione e dei metodi analitici.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08996

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Tavu».

Estratto provvedimento UPC/II/2441 del 27 settembre 2006

Specialità medicinale: TAVU.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0250/001/II/015.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un metodo di produzione alternativo del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08995

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Revaxis».

Estratto provvedimento UPC/II/2442 del 27 settembre 2006

Specialità medicinale: REVAXIS.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD s.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0193/001/II/016.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche della sostanza attiva (concentrato trivalente) e di alcuni suoi intermedi (single virus harvests e monovalente), impiegati durante la produzione del vaccino.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08994

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Meningitec».

Estratto provvedimento UPC/II/2443 del 27 settembre 2006

Specialità medicinale: MENINGITEC.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0356/001/II/053.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione del test «in process» relativo alla determinazione quantitativa dell'endotossina e restrizione del limite del quantitativo di endotossina al rilascio ed al termine della validità come segue:

da: minore di 100 IU/microgrammi a: minore o uguale a 6 IU/microgrammi

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08993

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-238) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.